MARCO CECCHI

Motivando algoritmicamente Garanzie *contro* e *attraverso* l'IA, per aumentare la razionalità del giudizio

Il contributo tratta del possibile impiego di strumenti algoritmici per motivare la decisione giudiziale. Muovendo dall'importanza dell'obbligo di motivazione per assicurare razionalità e controllabilità del giudizio e tenuto conto dell'avanzare progressivo dell'intelligenza artificiale, l'analisi si sviluppa lungo una duplice direttrice: individuare le garanzie necessarie *contro* l'IA; verificare, specularmente, quali garanzie possano essere invece assicurate *attraverso* l'IA Da un lato, si esaminano i rischi connessi a una giustificazione artificialmente generata e viene messa qua in evidenza la necessità di rendere trasparente l'impiego dei c.d. *AI tools*. Dall'altro lato, si prospetta un uso dell'algoritmo che non è sostitutivo bensì ausiliario del giudicante, e si indicano attività già praticabili all'interno delle aule giudiziarie: organizzare e interrogare il fascicolo; individuare errori materiali nei provvedimenti emanandi; suggerire ipotesi ricostruttive alternative; sottoporre il *decisum* a un controllo di completezza probatoria e di tenuta logico-argomentativa complessiva. L'obiettivo del presente lavoro è quello di domandarsi e rispondere se, e a quali condizioni, il 'gioco algoritmico' possa contribuire ad accrescere la razionalità dello *iudicium* (che deve pur sempre rimanere, inevitabilmente) umano.

Reasoning Algorithmically: Safeguards Against and Through AI to Enhance the Rationality of Judicial Decision-Making

This article examines the potential use of algorithms in the reasoning of judicial decisions. Taking as its starting point the function of the duty to give reasons, understood as a safeguard of the rationality of adjudication and of its amenability to scrutiny, the analysis proceeds along two complementary lines: identifying the safeguards required against AI and, conversely, exploring the safeguards that may be afforded through AI. On the one hand, the article considers the risks associated with artificially generated reasons, highlighting the need to ensure that the use of AI tools is transparent and subject to scrutiny. On the other hand, it envisages a use of algorithms that does not replace, but rather assists, the judge: by organising and enabling effective navigation of the case file; detecting clerical and material errors in draft decisions; suggesting alternative reconstructions of the case; and subjecting the decisum to a review of the completeness of its evidentiary basis and of the overall logical and argumentative soundness of its reasoning. The article ultimately asks whether – and, if so, under what conditions – the algorithmic game" may contribute to enhancing the rationality of the iudicium, which must, inevitably, remain human.

SOMMARIO: 1. Premessa obbligata su fatto notorio: perché è importante motivare la decisione. – 2. L'avanzata dell'intelligenza artificiale (anche) nel sistema giurisdizionale. – 3. Garanzie *contro* l'IA. Garanzie *attraverso* l'IA – 4. Tutelarsi dall'algoritmo che motiva. Obbligo di motivazione *per relationem* per la c.d. motivazione artificiale. – 5. Tutelarsi tramite l'algoritmo che motiva (*recte* aiuta a motivare), ma non solo. – 5.1. Farsi preparare le carte, ovvero della mappa interrogabile del fascicolo. – 5.2. Farsi correggere, ovvero dell'assedio all'errore materiale. – 5.3. Farsi suggerire (ma non suggestionare), ovvero della voce robotica che prospetta ipotesi ricostruttive alternative ragionevoli, a mo' di tentativo di smentita. – 5.4. Farsi verificare, ovvero della sottoposizione a controllo critico-contenutistico di completezza probatoria e di tenuta logico-argomentativa dell'apparato giustificativo: uno strumento di *auditing* del *decisum*. – 6. Il gioco (algoritmico) vale la candela? *Yes, but...*

1. *Premessa obbligata su fatto notorio: perché è importante motivare la decisione.* È arcinoto che l'affermarsi, e quindi l'evolversi, del dovere di spiegare *come e perché* si è deciso in un certo modo costituisca un fondamentale passaggio di civiltà giuridica.
In una società democratica, o perlomeno in un contesto sociale non dominato dalla mera ragione del più forte (intesa in senso lato: "è così, punto e bast"), il destinatario di un provvedimento giurisdizionale ha diritto di sapere per quale motivo un atto giudiziale incida sui suoi diritti o/e sulle sue libertà. Visceralmente, a ben pensarci, si vuol conoscere il fondamento (delle cose in generale, essendo l'uomo un animale votato alla conoscenza di ciò che lo circonda; e, in questo caso particolare, il fondamento) della decisione che è stata assunta e che ci riguarda.
A livello ordinamentale, l'onere – per chi ha facoltà di *ius dicere* – di esplicitare le *rationes* alla base di una determinata pronuncia rappresenta una forma di razionalizzazione della giurisdizione. L'amministrazione della giustizia[1], nella misura in cui deve essere giustificata, si ammanta di obiettività e si allontana progressivamente dall'arbitrio della soggettività che sceglie (*ad libitum*, per l'appunto) senza motivare le sue risoluzioni.
In Italia, l'obbligo di motivazione è imposto al giudice già in Costituzione: art. 111, co. 6 Cost. – «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»[2]. Inoltre, tale garanzia (ossia, *un examen effectif des arguments [et] d'une*

[1] L'amministrazione della giustizia consiste nell'applicazione della legge (negli ordinamenti di *civil law* o della giurisprudenza rilevante negli ordinamenti di *common law*; fermo restando il convivere e l'intridersi di legge e giurisprudenza in entrambi i sistemi) – a seguito della sua individuazione e previa interpretazione – al caso concreto, così come ricostruito tramite le prove utilizzabili e secondo le modalità procedurali legalmente definite.

[2] Peraltro, convergendo su tale istituto, l'ideale circuito democratico disegnato dalla Carta costituzionale si chiude, per poi riaprirsi e rigenerarsi di nuovo, senza soluzione di continuità. La legge (potere legislativo), generalmente ispirata dalle direttive governative (potere esecutivo) ed emanata dall'organo di massima rappresentanza dei cittadini (sovranità popolare), viene discrezionalmente applicata dal giudice (potere giudiziario), che su di essa si basa e di ciò *redde rationem* nella parte motiva del provvedimento adottato (al termine dello svolgimento di un processo corredato dalle garanzie di cui agli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U.). Tramite la giustificazione della decisione, sia le parti in giudizio (interesse particolaristico; funzione endo-processuale) sia l'opinione pubblica (interesse sociale; funzione extra-processuale) possono controllare l'operato dell'autorità giudiziaria. Messa al corrente di tale operato, eventualmente divulgato anche per mezzo dei *mass media* (cronaca e critica giudiziaria), la comunità può – conseguentemente e consapevolmente – sollecitare, nelle forme e nei limiti in cui ciò è costituzionalmente legittimo, la creazione di nuove leggi o la modifica di quelle esistenti. In questo movimento circolatorio di atti, attività e poteri, la macchina statale si (auto)alimenta senza posa.

réponse permettant de comprendre les raisons de leur rejet [ou de leur acceptation]"[3]) è riconosciuta anche a livello sovranazionale[4].

Ebbene, come si è scritto altrove[5], nel suo progredire e raffinarsi, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, e poi decisamente nel secolo XIX, in Europa si è iniziato a dire il diritto motivando[6].

[3] C.E.D.U., 6.02.2020, Felloni c. Italia, par. 31: «*La Cour considère que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure lui garantissant un examen effectif de ses arguments ni d'une réponse permettant de comprendre les raisons de leur rejet. Il en résulte que la Cour de cassation a manqué à son obligation de motiver ses décisions découlant de l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition*».

[4] BORÉ, *La motivation des décisions de justice et la Convention européenne des droits de l'homme*, in *La Semaine Juridique*, Paris, 16.01.2002, 121 e 126; DINACCI, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema di inammissibilità delle impugnazioni*, in *Arch. pen. web*, 6.04.2020, 13 («Nonostante la C.E.D.U. non disciplini espressamente l'obbligo di motivazione, la Corte dei diritti ha sempre ritenuto che lo stesso costituisca una componente essenziale del processo «equo»»); LEROY, *La force du principe de motivation*, in AA.VV., *La motivation*, III, Paris, 2000, 36 e 42-43; UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2000, 32-33. Tra le pronunce – oramai facenti parte della tradizione giuridica europea, essendo più che trentennali – della Corte EDU in materia, rammentiamo almeno le seguenti: C.E.D.U., 16.12.1992, Hadjianastassiou c. Grecia; C.E.D.U., 19.04.1994, Van de Hurk c. Paesi Bassi; C.E.D.U., 23.11.1994, Hiro Balani e Ruiz Torija c. Spagna; C.E.D.U., 29.05.1997, Georgiadis c. Grecia; C.E.D.U., 1.07.1997, Rolf Gustafson c. Svezia; C.E.D.U., 19.12.1997, Helle c. Finlandia; C.E.D.U., 19.02.1998, Higgins c. Francia; C.E.D.U., 21.01.1999, Garcia Ruiz c. Spagna; C.E.D.U., 11.01.2000, Quadrelli c. Italia; C.E.D.U., 21.03.2000, Dulaurans c. Francia; C.E.D.U., 29.08.2000, Jahnke e Lenoble c. Francia; C.E.D.U., 7.12.2000, Zoon c. Paesi Bassi; C.E.D.U., 27.09.2001, Hirvisaari c. Finlandia; C.E.D.U., 15.11.2001, Papon c. Francia; C.E.D.U., 07.04.2005, Dimitrillos c. Grecia; C.E.D.U., 15.02.2007, Boldea c. Romania; C.E.D.U., 16.11.2010, Taxquet c. Belgio; C.E.D.U., 6.02.2020, Felloni c. Italia.

[5] Le considerazioni che seguono sono un riadattamento di quanto più ampiamente scritto in CECCHI, *La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di* stilus curiae, Milano, 2021, 311-334. Più in generale, il presente paragrafo è una risistemazione, con qualche *addenda*, di riflessioni svolte nell'opera monografica testé citata.

[6] Pur senza stare ad anatomizzare la storia dell'obbligo di motivazione, posto che la necessità di motivare la decisione era bell'emersa nel corso dei secoli (GIANFORMAGGIO, *Studi sulla giustificazione giuridica*, Torino, 1986, 40 e nt. 17), ove era stata affermata espressamente oppure indirettamente presupposta quale *prius* logico per l'applicazione di altri istituti, possiamo in ogni caso affermare che la *stabilizzazione dell'onere motivazionale* non può essere fatta risalire a un periodo anteriore alla seconda metà del XVIII secolo (in Italia, in corrispondenza dell'emanazione della *Prammatica ferdinandea*, del 23 settembre 1774. Così, anche TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e Illuminismo*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 265 e TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 322 e 350). Difatti, oltre a trattarsi di doveri motivativi di ben altro e modesto tenore/spessore rispetto a quelli moderni e specialmente rispetto a quelli contemporanei, si è trattato di previsioni o prescrizioni stabilite *una tantum* e nient'affatto saldamente radicate (MANCUSO, Exprimere causam in sententia*: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico*, Milano, 1999, 299). Evidentemente, i tempi non erano ancora maturi per il consolidamento del principio secondo cui le ragioni di una decisione devono essere rese ben manifeste. Sulla tematica, in chiave

Attualmente, «dire il diritto nel XXI secolo»[7] – in un contesto dove il fenomeno giuridico, nel suo manifestarsi, «è sempre più *droit* e sempre meno *loi*"[8] (a causa dell'avanzamento della c.d. giuristocrazia e dell'arretramento della c.d. legalità di marca legale[9]) – comporta non solo ammettere che nell'obbligo motivativo si trova soprattutto il necessario punto d'attracco e di riferimento contro possibili lassismi o arbitri"[10], ma altresì riconoscere la circostanza che tale impegno epistemologico è aumentato/sta aumentando nella sua specificità e minuziosità[11].

In effetti, storicamente parlando, per darsi una «logica diversa dal pugno sul tavolo del comando»[12], si è passati dall'affermazione del principio *de quo* alla sua graduale estensione applicativa; e successivamente ci si è mossi – in verità, ci si sta tuttora muovendo – verso una sua strutturazione maggiormente analitica, miniaturizzata[13].

Insomma: da un lato, volontà di contenere l'«ermetismo togato»[14] (e, al contempo, di limitare l'impatto di tutti quei fattori – esogeni o endogeni al mon-

storica (e visto che gli studi compiuti dalla dottrina francese in materia sono un riferimento imprescindibile), v. SAUVEL, *Histoire du jugement motivé*, in *Revue du droit publique et de la science politique en France et à l'étranger*, 1955, 5 ss.

[7] CANZIO, *Dire il Diritto nel XXI secolo*, Milano, 2022.

[8] La citazione, che abbiamo ribaltato, è ripresa da GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2001, 96 (il quale richiama BODIN, *Les six livres de la République* [1576], Aalen, 1977 (rist. anast.), lib. I, cap. VIII). Similmente, IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto, motivazione*, Milano, 2013, 226: «Nel processo penale c'è sempre meno legislatore e sempre più giudice».

[9] Sul punto, sia consentito rinviare a CECCHI, *La motivazione*, cit., cap. I e cap. II – con speciale riguardo ai riferimenti bibliografici ivi contenuti.

[10] PISANI, *Appunti per la storia della motivazione nel processo penale*, in *Ind. pen.*, 1970, 321.

[11] In quest'ottica, è inoltre interessante accostare l'affermarsi – e il suo svilupparsi, in forme sempre più specifiche – dell'obbligo di motivazione e il consolidarsi – assieme, parimenti, al suo progressivo affinarsi – del principio del libero convincimento (su cui, *ex multis* e in special modo da un punto di vista storico, v. CARLIZZI, *Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice*, in www.discrimen.it, 4.03.2019, 2-6 [*amplius*, CARLIZZI, *Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale. Storia prassi teoria*, San Lazzero di Savena, 2018, 11-24 e 25-33, nonché 35-46] e NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, 81-143 e 145-266, nonché 455-459) o del c.d. prudente apprezzamento (inteso come «uso razionalmente controllabile di connessioni fondate sull'esperienza, applicate in modo logicamente coerente» – POLI, *Il giudizio di fatto tra logica ed esperienza: dibattendo con ChatGPT*, Pisa, 2026, 77: per il quale il «prudente apprezzamento è [atto] eminentemente esperienziale» [82; v. anche 83-84/6 e 88-89]).

[12] MATTEI, *La fine del diritto: la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova*, Milano, 2026, 82.

[13] Cfr. SAUVEL, *Histoire*, cit., 53: «*Elle [la justice moderne] doit être, non seulement motivée, mais «suffisamment motivée», et je ne prétends pas exposer ici toutes les exigences que, dans l'état présent de notre droit, cette formule laisse entendre*».

[14] CORDERO, Stilus curiae *(analisi della sentenza penale)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 26.

do giuridico – che possono influenzare indebitamente il decisore e renderlo meno terzo e imparziale di quanto dovrebbe); dall'altro lato, una progressiva maggiore analiticità contenutistico-espositiva[15]: dalle generiche ragioni (*Prammatica ferdinandea* del 1774) si è passati alle ragioni di fatto e alle ragioni di diritto[16] (codici di procedura penale del 1865, del 1913 e del 1930)[17], per giungere poi all'esplicitazione anche delle «ragioni contrarie» (in seno a una motivazione dialogica, in quanto frutto ed espressione dell'avvenuto contraddittorio tra le parti: codice di procedura penale del 1988), arrivando infine a esaltare vere e proprie ragioni specifiche (cioè, profili peculiari e pre-individuati di singole fattispecie e tipologie accertative; ad esempio, in sede cautelare: leggi del 1995 [n. 332], del 2001 [n. 63] e del 2015 [n. 47]; in sede ordinaria: leggi del 2001 [n. 63], del 2006 [n. 46], del 2017 [n. 103] e del 2022 [l. delega 134/2021 e d.lgs. n. 150]); e, davvero da ultimo, si va facendo spazio un *format* motivazionale[18] che pretende, in certe ipotesi singolari, che nel provvedimento vi siano alcune ragioni obbligate[19]: ragioni obbligate non perché prede-

[15] In questa prospettiva, è significativa la distinzione che si è andata delineando tra i vari tipi di provvedimento (differenziati in base alla tipologia di accertamento, alle sue funzioni, alla fase o al grado procedimentali in cui ci si trova ecc.) e i relativi apparati valutativo/decisori-motivazionali. In proposito, v. CERVETTI-SPRIANO, *La sentenza penale del giudice di pace*, Torino, 2006, 9.

[16] Invero, ritiene AMODIO, *L'obbligo costituzionale di motivazione e l'istituto della giuria (a proposito di un recente contributo dottrinale)*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 450 che già la *Prammatica ferdinandea* discernesse tra ragioni di fatto e ragioni di diritto.

[17] Per un eccellente approfondimento dello svilupparsi dell'obbligo di motivazione "in fatto" dall'età romana sino al codice del 1913, passando dall'epoca medioevale e dall'età dei Grandi Tribunali, oltre che dalle codificazioni europee sette-ottocentesche, v. CARLIZZI, *Profili della motivazione in fatto della sentenza penale nell'ordinamento italiano: I. Dal diritto romano al codice Finocchiaro-Aprile*, in *Rassegna giustizia penale militare*, 2025, 2 ss.

[18] Un *format* motivazionale che dà vita a un metodo di giudizio e di giustificazione a sé stante (che, riteniamo, assume rilievo non solamente in ambito processuale penale ma pure in sede civilistica, tributaria e amministrativa; e finanche a livello di teoria generale del diritto), fondato su una peculiare forma di ragionamento giuridico, tale per cui – avuto riguardo a una parte dell'accertamento da compiere e a certe peculiari ipotesi – la decisione e la sua razionale spiegazione sono tenute a dipanarsi entro un percorso decisionale e giustificativo a tappe obbligate, costituite da argomenti (concernenti i profili salienti della fattispecie in esame) che devono essere concretizzati sulla scorta di parametri e criteri condivisi e/o consolidati, nonché intersoggettivamente verificabili.

[19] Ragioni obbligate non significa che la sostanza contenutistica del provvedimento sia bell'e predefinita. Tali ragioni, infatti, non comportano alcuna predeterminazione astratta dell'esito decisorio, che deve essere – *recte* che continua a essere – anzi raggiunto e stabilito in concreto da parte del giudice, attraverso il proprio libero (e motivato) convincimento. La presenza di queste ragioni obbligate impone piuttosto che il giudice affronti (e dia poi debitamente conto), tra le altre problematiche emergenti nel corso dell'accertamento, delle specifiche questioni argomentative non eludibili, le quali orientano – di nuovo: senza predeterminarla – la decisione giudiziale nella concretizzazione della fattispecie in esame.

terminate nei loro contenuti/risultati, bensì perché tese a predefinire la struttura entro cui l'apprezzamento dei contenuti/risultati deve accomodarsi, adattandosi di volta in volta alle caratteristiche della vicenda storica in esame. Ragioni obbligate, dunque, nel senso che la loro presenza fa sì che, nei casi in cui esse occorrano, la decisione e la sua razionale spiegazione attraversino *step* o tappe logico-argomentative ineludibili[20], quali passaggi – giustappunto – obbligatori e tipici di un certo tipo di accertamento. Stiamo parlando della c.d. motivazione rafforzata, che è – secondo chi scrive – il prototipo più avanzato/raffinato in materia, quale modalità di *reddere rationem*.

Per chiudere questa fin troppo lunga premessa, possiamo quindi dire che quel che emerge da quanto si è detto è che – metaforicamente parlando – l'àncora motivazionale consente all'imbarcazione ordinamentale di mantenersi stabile, pur fluttuando, nel mare della discrezionalità giudiziale... le cui onde sono particolarmente alte e impetuose nelle società post-moderne; e tale appiglio è tenuto ad adattare le proprie sembianze al fondale d'attracco, in parte conformandovisi per non perdere la capacità di ormeggio.

Fuor di metafora, abbiamo che i vincoli metodico-contenutistici – in specie, i vincoli logico-argomentativi – dell'obbligo di motivazione variano al variare della complessità dell'impegno giustificativo richiesto dalla singola fattispecie in giudizio; e questi si fanno/devono farsi più stringenti al complicarsi e all'articolarsi delle questioni e delle problematiche (fattuali; giuridiche: sostanziali e processuali) da giudicare.

Se sfogliamo l'attuale codice di procedura penale italiano, vi troviamo all'incirca duecento diversi tipi (*rectius* occasioni in cui corre l'obbligo) di motivazione. A tali modelli, o moduli, si aggiungono poi le molteplici previsioni *extra codicem* (es. ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale), nonché la variegata casistica di tipologie motivazionali elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza[21].

[20] *Step*, passaggi o tappe ineludibili del ragionamento concernenti profili essenziali (e, perciò, *decisivi: ma non esclusivi*) dell'accertamento, costituiti da argomenti da sciogliere alla luce di parametri e criteri condivisi e/o consolidati, nonché intersoggettivamente verificabili.

[21] Osserva DELLA MONICA, *Contributo allo studio della motivazione*, Padova, 2002, 106-107 che vi è una «oggettiva impossibilità di rinvenimento, nell'impianto codicistico, di una disciplina generale della motivazione, valevole per tutti i provvedimenti giurisdizionali. [...] D'altra parte, la previsione di un modello unico di motivazione, riferito a qualsiasi provvedimento, avrebbe determinato, in presenza di diversità strutturali e funzionali profonde, un generale e assai poco comprensibile appiattimento».

Nonostante l'unicità della tematica, *i.e.* l'obbligo di motivazione, non è possibile individuare un singolo criterio o una serie di criteri in grado di classificare in modo ordinato e coerente il disparato arcipelago normativo, dottrinale e giurisprudenziale esistente in materia[22]. Ci pare perciò preferibile prendere atto della situazione, criticarla (in positivo e in negativo) e provare a coglierne il *leitmotiv* che la caratterizza: ovverosia, che si tratta di costruzioni giustificative – o teorico-pratiche (se di fonte legislativa: la teoria della *law in the books*, prima; la pratica giurisprudenziale della *law in action*, poi) o teoriche soltanto (in quanto non cogenti, se provenienti dalla dottrina) o meramente pratiche (se emergenti dal magma in perenne movimento della prassi: cioè, «apprestate dalla giurisprudenza, nella presenza o nella assenza di un regolamento legale, secondo una applicazione ormai consolidatasi»[23]) – idonee a fronteggiare in modo *logico* e *funzionale* le esigenze che emergono in seno al procedimento e che vengono ritenute meritevoli di essere assoggettate a tale garanzia di razionalità[24].

[22] Ciò è dovuto *anche* ai diversi tipi di ragionamento che caratterizzano le differenti "tipologie" di decisioni (e le relative giustificazioni), cui il giudice è tenuto a rifarsi in relazione alle peculiarità della materia, della fattispecie di riferimento e – *ça va sans dire* – delle specificità della vicenda concreta. Cfr. *supra*, n. 21 e MACCHIA, *Il percorso logico-argomentativo del giudice*, in *Cass. pen.*, 2016, 3995 e 3998 («Le difficoltà maggiori che si incontrano nel tentare di pervenire a una sorta di *reductio ad unitatem* dei modelli di ragionamento, si rinvengono – al di là del tema della prova, oggetto centrale degli studi di filosofi e teorici del diritto – ove ci si rapporti alla varietà delle "prospettive" secondo le quali il 'percorso del giudice è chiamato a svilupparsi. [...] Più che di un "ragionamento giuridico" mi sembra, dunque, che il giudice sia in qualche modo sollecitato dal sistema a fare appello a modelli razionali costruiti sulla falsariga delle singole esigenze "dimostrative e comunicative" che la legge impone o presuppone, manifestando il relativo percorso attraverso lo strumento elitario della motivazione, destinata a rendere condivisibile e persuasiva la relativa decisione»).

[23] SIRACUSANO, *I provvedimenti e le motivazioni implicite,* per relationem *e sommarie*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1958, 351.

[24] Nel nostro caso, la funzionalità può declinarsi in un caleidoscopio di ragioni dirette a imporre, oppure no, la giustificazione dell'atto compiuto. E invero accade che alcuni atti giudiziali richiedano una motivazione più puntuale di altri (sul punto, v. ad esempio la distinzione tra atti tipici [decreto, ordinanza e sentenza] e atti atipici [adottati senza formalità e, spesso, oralmente] proposta da PELLEGRINO, *I provvedimenti del giudice penale: obblighi di motivazione fra fattispecie tipiche e principi giurisprudenziali consolidati*, Milano, 2006, 147) oppure che vi siano decisioni rispetto alle quali il giudice non è tenuto ad adempiere all'obbligo di motivazione (es. la quasi totalità degli ordini giudiziali verbali dati in udienza; i vari decreti che la legge non assoggetta a motivazione; ...). Quest'ultima evenienza parrebbe porsi in contrasto con l'art. 111, co. 6 Cost., secondo cui «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». Sul tema non abbiamo modo di soffermarci in questo lavoro e perciò ci limitiamo a rilevare che in dottrina non si è mancato di confrontarsi con tale questione; v., esemplificativamente: DELLA MONICA, *Contributo*, cit., 14-16 (il quale sottolinea il contrasto tra art. 111, co. 6 Cost. e art. 125, co. 6 c.p.p., ma parla di un contrasto solo «apparente», in quanto i provvedimenti giurisdizionali non motivati

Nell'economia del presente contributo, evitiamo di soffermarci a suddividere, criterizzare o passare in rassegna quelle che sono le "tipologie" motivazionali più rilevanti; e ci limitiamo a rilevare che fra i costrutti motivazionali non previamente disciplinati dal legislatore vi è la c.d. motivazione artificiale (v. *infra*, par. 3).
Ai nostri fini, invero, ci interessa attenzionare quali garanzie (precipuamente nella *matière pénale*) devono assistere l'operato di chi giudica e motiva algoritmicamente. Prima, però, occorre spendere qualche parola preliminare – e veramente cursoria – sull'avvento tecnologico degli ultimi settant'anni, per riscontrare l'avanzata compiuta dall'intelligenza artificiale e il suo ingresso – officioso, e poi ufficiale – anche nelle aule di giustizia.

2. *L'avanzata dell'intelligenza artificiale (anche) nel sistema giurisdizionale.* Sarebbe un fuor d'opera ripercorrere per intero la storia dell'IA; peraltro, assai meno lineare di quanto l'odierna sua fortuna faccia credere[25].
Non possiamo tuttavia non citare, come pietra miliare, il celebre *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, svoltosi nell'estate del 1956 – nonostante l'iniziativa fosse già stata avanzata l'anno precedente (esattamente, il 31.08.1955) – e promosso, tra gli altri, da John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. Qui, si può dire, tutto è cominciato, con un assunto di partenza tanto semplice e lineare quanto ambizioso e deflagrante nelle sue implicazioni: ossia, che aspetti e funzioni dell'apprendimento o, più in generale, dell'intelligenza potessero essere descritti con sufficiente precisione da consentirne la simulazione – tramite riproduzione – da parte di una macchina[26].

sono soltanto quelli procedurali [ordinatori] e non invece quelli strettamente giurisdizionali" [provvedimenti, quest'ultimi, «che risolvono questioni controverse oppure incidono, in maniera apprezzabile, su situazioni giuridiche soggettive» (16)]); EVANGELISTA, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, 1977, 155-157; VOGLIOTTI, *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in AA.VV., *Atti del procedimento penale: forma e struttura*, Torino, 1996, 33.

[25] Sul punto, v. CRISTIANINI, *La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, Bologna, 2023, 36.

[26] MCCARTHY–MINSKY–ROCHESTERSHANNON, *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, 31.08.1956 (http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf); ripubblicato in *AI Magazine*, 2006, 27, 4, 12 ss. L'interrogativo posto dagli studiosi, del resto, era stato avanzato un lustro prima da Alan Turing nel celeberrimo TURING, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, 59, 1950, 433: che si apre con la domanda «*Can machines think*?»; e che ha consegnato ai posteri quello che alla storia è passato come il c.d. Turing *test*.

Da quella congettura sono trascorse sette decadi, durante le quali all'intelligenza artificiale simbolica, fondata essenzialmente sulla rappresentazione "'«"grafica" della conoscenza umana acquisita, si sono affiancati – e a poco a poco imposti – modelli capaci di apprendere "regolarità" (statistiche) dai dati; sino alla più recente diffusione dell'intelligenza artificiale generativa e dei *large language models*, in grado di elaborare istruzioni formulate in linguaggio naturale e di generare, tra l'altro, testi dotati di elevata coerenza linguistica: al punto da creare confusione sulla paternità antropica o macchinica del prodotto scritto[27].

La disponibilità pubblica, a partire dal 30.11.2022, di ChatGPT ha segnato, da quest'ultimo punto di vista, non certo la nascita di *AI generative tools*, ma indubbiamente un momento di svolta nella loro accessibilità e diffusione: strumenti in precedenza confinati prevalentemente agli specialisti sono divenuti utilizzabili, mediante una comune interfaccia conversazionale, da una platea potenzialmente universale di utenti. Chiunque disponga di un dispositivo moderno dotato di una connessione Internet può accedervi; cambiano poi, in base alla versione del *chatbot* di cui si usufruisce (quella gratuita; quella a pagamento, e secondo quale tariffa) l'ampiezza di funzionalità e le modalità di interlocuzione con il sistema[28].

Il diritto, di natura tendenzialmente conservatrice[29], nell'assistere alla crescita di tale fenomeno[30], lo ha dapprima guardato con distacco: riservando ai rac-

Vi è chi ritiene che strumenti intelligenti, capaci di combinare operazioni logiche (ispirate nientemeno che agli insegnamenti aristotelici), quali sono i calcolatori elettronici (risolutori di problemi e compilatori di pianificazioni secondo obbiettivi prefissati) poi sviluppatisi negli attuali sistemi di IA, hanno iniziato a comparire già dalla seconda metà dell'Ottocento. Insomma, nel XIX secolo «gli elementi concettuali di base per la creazione dell'IA c'erano già! Da quel punto in poi, era solo una questione di tempo perché arrivasse l'IA» (RUSSELL, *Human Compatible* [2019], (trad. it. – *Compatibile con l'uomo. Come impedire che l'IA controlli il mondo*) C. Veltri, Torino, 2025, 46).

[27] Suddivide in tre fasi l'evoluzione storica dell'intelligenza artificiale, FRAGASSO, *Intelligenza artificiale e responsabilità penale. Principi e categorie alla prova di una tecnologia «imprevedibile»*, Torino, 2025, 22-30, riassumendola nei tre seguenti paragrafi: «1. Intelligenza come applicazione deduttiva di principi logici: l'IA simbolica degli anni '50-'60»; «2. Intelligenza come applicazione deduttiva di conoscenze specialistiche: gli *expert systems* degli anni '80»; «3. Intelligenza come apprendimento induttivo e probabilistico: l'attuale successo del *machine learning*».

[28] E lo stesso dicasi anche per i vari *chatbot* similari: es. Claude (Anthropic), DeepSeek, Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity AI. ...

[29] La tendenza conservatrice è una caratteristica intrinseca degli esseri viventi, collegata all'istinto di sopravvivenza, che si ripercuote nelle creazioni dell'uomo. Non ci addentriamo in escursioni dal sapore filosofico, più precisamente di tipo antropologico e sociologico (es. tessendo riflessioni sull'idea che 'se tutto rimane uguale, allora anche il proprio benessere viene mantenuto', ecco perché tendiamo a essere

conti di fantascienza giudiziaria sulle *justice machines* lo spazio per una giustizia automatizzata. Dopodiché, con l'avanzare del digitale e specialmente con la stagione dell'IA generativa, i giuristi hanno iniziato concretamente a misurarsi con la possibilità di automatizzare, almeno in parte, operazioni riconducibili al ragionamento giuridico.

Oltreoceano, negli anni Settanta del Novecento, al programma *TAXMAN* di L. Thorne McCarty (destinato a modellizzare l'applicazione di concetti della disciplina tributaria statunitense alle riorganizzazioni societarie)[31], hanno fatto seguito i primi tentativi di costruire sistemi giuridici esperti e programmi, quali *HYPO*[32], tesi a esplorare forme di ragionamento per casi e di argomentazione basata sui precedenti giurisprudenziali. Ma queste e altre proposte sono state tenute distanti dalla quotidianità delle aule di giustizia; mentre, il vero salto qualitativo lo si è avuto allorché l'informatica è stata adoperata non in-

conservatori; o sul fatto che, più in generale, «le società [stesse], per difendersi, tendono inizialmente al conservatorismo»: NIEVA-FENOLL, *Le origini della giustizia. Perché desideriamo che vinca il più giusto e non il più forte*, (trad. it.) Comoglio, Bologna, 2025, 153; v. 151-155/6 e cfr. 165/7, nonché 181-190). In questa sede, attenzionando il fenomeno giuridico-legale, ci limitiamo a osservare che *il Diritto, la cui essenza consiste nel proceduralizzare le situazioni sociali ritenute giuridicamente rilevanti, è per tendenza uno strumento conservatore*. Per assicurare l'ordine legalmente stabilito, che fa girare il sistema nel suo complesso, le procedure giuridiche devono reiterarsi. La concretizzazione degli istituti legali si sostanzia nella loro riproduzione, sia pure – qualche volta – con alcuni adattamenti applicativo-evolutivi: così declinandosi, il Diritto è inevitabilmente conservativo (riportiamo alla lettera quanto sostenuto in CECCHI, *Il dato penale in un mondo digitale. Contributo allo studio del casellario giudiziale*, Milano, 2026, 199-200, n. 8).

[30] Ricapitolando: nella prima stagione, quella dell'IA simbolica degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, l'ambizione era quella di riprodurre l'intelligenza attraverso la formalizzazione di principi logici e la loro applicazione deduttiva. A tale impostazione è succeduta, dagli anni Settanta ma soprattutto a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, la seconda stagione: quella degli *expert systems*, non più macchine chiamate a risolvere una generalità indefinita di problemi, ma sistemi nei quali venivano codificate conoscenze specialistiche relative a un dominio determinato e regole del tipo *if-this-then-that*, da applicare sistematicamente ai dati sottoposti al programma. Il vero mutamento di paradigma si sarebbe tuttavia prodotto con l'affermazione del *machine learning*. A differenza dei sistemi simbolici, nei quali le regole necessarie alla soluzione del problema sono previamente codificate, l'algoritmo di apprendimento automatico ricava dai dati regolarità statistiche e costruisce sulla loro base un modello capace di classificare o formulare previsioni anche rispetto a situazioni diverse da quelle contenute nel *dataset* di addestramento. Si passa così, almeno schematicamente, da un procedimento prevalentemente deduttivo e *top-down* – nel quale è l'essere umano a fornire alla macchina le regole – a un procedimento induttivo e *bottom-up*, nel quale il sistema apprende correlazioni e *patterns* dagli esempi disponibili.

[31] MCCARTY, *Reflections on TAXMAN". An Experiment in Artificial Intelligence and Legal Reasoning*, in *Harvard Law Review*, 1977, 90, 837.

[32] ASHLEY, *Modeling Legal Argument: Reasoning with Cases and Hypotheticals*, Cambridge (Mass.), 1990. Sull'esperienza HYPO, v. anche ASHLEY, *Case-Based Reasoning and its Implications for Legal Expert Systems*, in *Artificial Intelligence and Law*, 1992, 1, 113.

torno alla giurisdizione (per archiviare, ricercare o classificare informazioni), ma per compiere, totalmente o parzialmente, determinate attività procedimentali (es. per trasmettere notifiche) e persino giurisdizionali (es. per provare a: ricostruire il fatto, interpretare il diritto, effettuare valutazioni prognostiche, formulare previsioni sull'esito delle controversie, supportare l'assunzione della decisione e coadiuvarne la scrittura). Ebbene: quest'ultimo passaggio, per lungo tempo proiezione immaginaria della letteratura su *Artificial Intelligence and Law*, non è più terreno del futuribile: è realtà – «realtà fattasi pratica, anzi prassi»[33].

Emblematico, a livello globale, è stato il noto caso *Loomis*, deciso nel 2016 dalla Corte suprema del Wisconsin. In quella vicenda, per la commisurazione della pena è stato preso in considerazione un *risk assessment* elaborato mediante COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), un *AI tool* – *rectius* uno strumento di valutazione algoritmica del rischio – utile a stimare il rischio di recidiva. I giudici americani, nella pronuncia *de qua*[34], hanno ritenuto che l'impiego del risultato algoritmico non abbia escluso il giudizio umano e che nella fattispecie non sia pertanto stato violato il *due process*. A certe condizioni e assumendo le dovute cautele, nonché attenendosi a limiti prestabiliti, l'ausilio dell'intelligenza artificiale è ammissibile pure all'interno della giurisdizione: purché, e questo è il punto essenziale, l'IA non assuma – o le venga concesso di assumere – carattere determinante nello *ius dicere*... che si tratti di commisurare la pena, o di altro.

La sentenza appena citata è paradigmatica perché ha reso plasticamente visibile il maggior problema che l'uso dell'intelligenza artificiale porta con sé quando varca le porte del Diritto. Vale a dire, l'accesso nientemeno che alla base cognitiva della decisione giudiziale di un'elaborazione algoritmica, il cui funzionamento non è pienamente conoscibile e, anche ove lo fosse/diventasse, resterebbe comunque un elemento "alieno" per il sistema, se non previamente filtrato dall'apporto dell'uomo. Entità estranea ed estraniante, specie per il destinatario del *decisum*, essendo lontani i modi – fallibili certo, eppure emendabili e anzitutto familiari – di sentire, percepire e agire della

[33] GAZZOLO – ROMEO, Collapsing Law. *Un'introduzione al dibattito su tecnologia e morte del diritto*, Torino, 2026, 8.

[34] *State v. Eric L. Loomis*, 2016 WI 68, 371 Wis. 2d 235, 881 N.W.2d 749; in part., §§ 65-66 (sulle cautele) e 87 ss. (sugli usi consentiti del COMPAS, i cui esiti il giudice può «*consider*» – non «*rely upon*», ai fini del suo pronunciamento, per evitare che l'uomo si affidi passivamente alla macchina).

persona. Sicché, se il decisore si rimette pedissequamente all'*ipse dixit* dell'IA, il giudizio diviene un costrutto privo delle rassicuranti *nuances* e sensibilità tipicamente umane: per farsi asettico prodotto del "calcolatore elettronico".

Di questo si è da sempre consapevoli, ma gli sviluppi della tecnica e la volontà di progredire constatandone gli effetti reali hanno reso e rendono il caso Loomis non un episodio isolato, bensì la direzione intrapresa da praticamente tutte le società ormai instradate verso un assetto *AI driven*.

Ed invero, il primo rapporto dell'*Artificial Intelligence Advisory Board* (AIAB) della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), pubblicato nel 2025 sulla base delle informazioni raccolte dal *Resource Centre on Cyberjustice and Artificial Intelligence*, ha conteggiato ben 125 dispositivi (*systems*)[35], prevalentemente di matrice continentale, destinati a migliorare l'efficienza e l'accessibilità della giustizia; registrando, questo il punto saliente, la crescente presenza dell'IA generativa nel settore giudiziario, accanto a sistemi di *machine learning* e di elaborazione del linguaggio naturale. Nel resoconto, ad ogni modo, è stato evidenziato che i congegni esistenti presentano ancora limiti significativi, richiedono supervisione umana e non configurano – allo stato – dei giudici artificiali autonomi[36].

Dunque, l'ingresso dell'intelligenza artificiale nelle aule di giustizia è avvenuto; e, in una manciata di anni, da *officioso* è diventato *ufficiale*.

Sul piano sovranazionale, l'*European ethical charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment*, adottata dalla CEPEJ nel dicembre 2018, è dedicata all'etica giuridica cui conformarsi quando si impiega l'IA nel procedimento giudiziario. Il testo della Carta individua cinque principi (*i.e.* rispetto dei diritti fondamentali; non discriminazione; qualità e sicurezza; trasparenza, imparzialità ed equità; controllo dell'utilizzatore) e

[35] Il *Resource centre on cyberjustice and artificial intelligence*, istituito dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, censisce applicativi impiegati o sviluppati nel settore giudiziario che siano riconducibili, tra l'altro, alla ricerca e alla revisione documentale su larga scala, alla *online dispute resolution*, alla previsione degli esiti delle controversie e al supporto decisionale.

[36] CEPEJ-AIAB, *Reflections of the AIAB on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems*, Strasbourg, 31.01.2025, 8 (pt. 45 – «*Currently, the Resource Centre on Cyberjustice and AI lists 125 systems used in Council of Europe member states and beyond. On the basis of the systems identified, the CEPEJ has been discussing in more detail some of them that seem particularly promising for improving the efficiency of the administration of justice*»).

pone come meta-regola quella dell'*under user control*, affinché l'utilizzatore mantenga piena disponibilità delle proprie scelte[37].

Con il regolamento 2024/1689/UE (c.d. *Artificial Intelligence Act*), sei anni dopo, è stata resa ancora più esplicita la rotta tracciata. L'atto, che ripartisce i rischi di utilizzo dell'IA, annovera tra i sistemi ad alto rischio quelli destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria, o per suo conto, per assisterla nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto, oltreché nell'applicazione stessa dello *ius*[38] (all. III, n. 8, lett. *a*)[39].

E la medesima linea adottata dal reg. 2024/1689/UE si rinviene anche, a livello nazionale, nella legge italiana n. 132/2025, recante *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*. La normativa interna *sub constructione*"[40], che traduce sostanzialmente alla lettera quella europea, in particolare all'art. 15 co. 1 stabilisce che, nei casi di impiego di sistemi di IA nell'attività giudiziaria, «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e

[37] CEPEJ, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment*, adottata alla trentunesima riunione plenaria, a Strasburgo, svoltasi nei giorni 3-4.12.2018 e pubblicata nel febbraio 2019, 7.

[38] La ragione della classificazione è dichiarata nel *Considerando 61*: il possibile impatto di tali sistemi sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sui diritti alla tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo. Nella versione originale dell'*AI Act – Whereas 61*: «*Certain AI systems intended for the administration of justice and democratic processes should be classified as high-risk, considering their potentially significant impact on democracy, the rule of law, individual freedoms as well as the right to an effective remedy and to a fair trial. In particular, to address the risks of potential biases, errors and opacity, it is appropriate to qualify as high-risk AI systems intended to be used by a judicial authority or on its behalf to assist judicial authorities in researching and interpreting facts and the law and in applying the law to a concrete set of facts. AI systems intended to be used by alternative dispute resolution bodies for those purposes should also be considered to be high-risk when the outcomes of the alternative dispute resolution proceedings produce legal effects for the parties. The use of AI tools can support the decision-making power of judges or judicial independence, but should not replace it: the final decision-making must remain a human-driven activity. The classification of AI systems as high-risk should not, however, extend to AI systems intended for purely ancillary administrative activities that do not affect the actual administration of justice in individual cases, such as anonymisation or pseudonymisation of judicial decisions, documents or data, communication between personnel, administrative tasks*»".

[39] Con regolamento 2026/1744/UE del 08.07.2026, c.d. *Omnibus* digitale sull'IA, è stata differita al 2.12.2027 l'applicazione delle disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3, ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'art. 6 par. 2, e dell'all. III, in ragione del ritardo nella disponibilità delle norme, delle specifiche comuni e degli orientamenti necessari alla piena attuazione degli obblighi di conformità.

[40] FELICIONI, *Il quadro normativo europeo in materia di IA e il modello italiano* sub constructione*. Osservazioni sui profili processuali penali*, in *Proc. pen. giust.*, 2026, 483.

delle prove e sull'adozione dei provvedimenti»; mentre al Ministero della giustizia è attribuita la disciplina degli impieghi dell'IA per l'organizzazione dei servizi, la semplificazione del lavoro giudiziario e le attività amministrative accessorie (co. 2). A tal proposito, a fine 2025, il Ministero ha dotato un gruppo di giudici sperimentatori di mille licenze *COPILOT*, per testarne le funzionalità come ausilio nello svolgimento del lavoro quotidiano[41]; e pure CSM[42] e CNF[43] (traducendo, quest'ultimo, la *Guida* del CCBE – *Council of bars and law societies of Europe*) hanno reagito alle possibilità d'uso dell'intelligenza artificiale generativa.

Ancora, al volgere dello scorso anno, la CEPEJ ha adottato le *Guidelines on the Use of Generative Artificial Intelligence for Courts*. Nel documento si afferma, in maniera netta, che *decision-making, legal reasoning and evidentiary assessment* non devono essere delegati *tout court* all'IA generativa e che essa può essere impiegata solo in via ausiliaria o preparatoria all'amministrazione della giustizia; e si aggiunge, ovviamente, che il giudice conserva – deve conservare – la responsabilità ultima ed esclusiva del pronunciamento, nella consapevolezza del c.d. *automation bias* e della *sycophancy* (in correlazione alla capacità persuasiva dell'IA) ed evitando di cadere nelle sue spire[44].

Quindi: di nuovo, la traiettoria sembra sufficientemente nitida. Si è passati dall'informatizzazione (con la digitalizzazione degli atti, nell'ambito) del settore giustizia all'impiego di strumenti algoritmici capaci di incidere sulla sua amministrazione in concreto. È, infatti, affare ordinariamente diffuso interloquire con l'intelligenza artificiale: in via preliminare (*ex ante*), in itinere (*medio tempore*) o successivamente (*ex post*) al compimento di un'attività proce-

[41] MORELLI, *Ufficio del Processo: 1000 licenze Copilot a supporto*, www.altalex.it, 25.10.2025.

[42] Sul più recente assestamento della posizione consiliare, v. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Aggiornamento delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, delib. 22.07.2026; PARODI, *Le nuove Raccomandazioni del CSM sull'intelligenza artificiale nella giustizia. Dalla cautela difensiva alla governance del rischio*, in www.sistemapenale.it, 24.07.2026; PASCUZZI, *Le delibere del CSM sull'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizi*a, in www.giustizia-amministrativa.it, 27.07.2026, spec. § 5, sul delicato confine tra fase analitico-ricostruttiva e attività valutativa.

[43] CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Guida del CCBE sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati*, www.consiglionazionaleforense.it, 2.10.2025.

[44] CEPEJ, *Guidelines on the Use of Generative Artificial Intelligence for Courts*, adottata alla quarantacinquesima riunione plenaria, a Strasburgo, svoltasi nei giorni 4-5.12.2025 e pubblicata nel dicembre 2025, 5/6-17.

duralmente rilevante; e ciò vale per tutti (o quantomeno per la gran parte de)gli operatori giuridici del processo.

Magistrati, avvocati, polizia giudiziaria (cfr. la c.d. *predictive policing*), tirocinanti, praticanti, cancellieri e segretari, che lo confessino apertamente o no, ricorrono spesso all'IA: per fare ricerche (più rapidamente); per discutere di *quaestiones facti* e di *quaestiones iuris*; per confrontarsi su previsioni e valutazioni a supporto di possibili decisioni da assumere; e, in forza degli odierni modelli generativi, per la stesura della giustificazione dei provvedimenti adottati: di cui viene agevolata la formulazione delle ragioni fondanti il dispositivo e idonee a sorreggere l'apparato argomentativo-motivazionale.

Non siamo – né è auspicabile esserlo, un domani – al cospetto del c.d. "giudice-*robot*". Eppure, ci troviamo già ben oltre l'epoca in cui il rapporto tra algoritmo e *iurisdictio* poteva essere liquidato come esercizio di futurologia. Ed è proprio alla luce dell'avvicinamento della macchina al cuore della funzione giurisdizionale che s'impone l'interiorizzazione di saldi punti fermi a cui mantenersi per non perdere *the human control* nell'esercizio del *pouvoir judiciaire*.

Finché l'algoritmo protocolla, anonimizza, classifica e svolge compiti meramente logistico-organizzativi, i problemi che solleva – ancorché nient'affatto trascurabili – rimangono in larga misura esterni alla delibazione con cui si sentenzia sui diritti e sulle libertà di una persona. Quando, viceversa, l'algoritmo: concorre alla selezione del materiale probatorio rilevante; prospetta plausibili/credibili ricostruzioni giuridiche alternative degli accadimenti; assiste nell'individuazione della previsione di legge o della giurisprudenza applicabile, fornendone pure una lettura interpretativa; controlla un ragionamento o/e contribuisce alla stesura delle *rationes* che sorreggono il *decisum*; ecco che la questione investe direttamente l'essenza stessa della giurisdizione e se l'applicazione della legge diventa algoritmo, la libertà è solo un'illusione"[45].

[45] MATTEI, *La fine del diritto*, cit., quarta di copertina. Il monito, *tranchant*, si correla altresì al fatto che quando parliamo di *human in the loop* o addirittura *in command*, dovremmo fare i conti con la realtà di una autonomizzazione le cui frontiere ancora non sono state raggiunte" (SALVI, *La giurisdizione penale e l'intelligenza artificiale: meriti e limiti della scelta regolatoria e classificatoria*, in www.sistemapenale.it, 4.08.2026, secondo cui l'approccio antropocentrico rischia di essere utopistico, se non accompagnato da una chiara consapevolezza dei suoi limiti e delle sue implicazioni effettive"), e riflettere su quanto già siamo succubi della tecnologia in generale... che ci porta oltre le frontiere giuridiche.

Il tema, allora, non è più soltanto stabilire *se* l'intelligenza artificiale possa entrare nel processo, perché – in forme più o meno esplicite/dichiarate – vi è già entrata; occorre, piuttosto, stabilire *a quali condizioni* l'IA possa avvicinarsi/contribuire alla procedura decisionale senza alterare quelle vitali garanzie che rendono la decisione propriamente giurisdizionale, e legittima all'interno di un ordinamento in cui la facoltà di 'dire il diritto' residua esclusivamente in capo alla magistratura giudicante.

3. *Garanzie* contro *l'IA Garanzie* attraverso *l'IA* Preso atto che l'IA è la tecnologia dominante del futuro"[46] e che fa ormai parte anche del mondo giuridico[47], fingere che non sia così o rinnegarne completamente l'uso non ci riporterà indietro: semplicemente, ci distanzierà da chi saprà sfruttarne il potenziale, fino a relegarci in un'area sempre più solitaria e isolata; com'è accaduto, nel corso della storia, per qualunque novità della tecnica che ha permesso all'umanità di migliorarsi.

È perciò opportuno, anche per il giurista, non nascondere la testa sotto terra, ma reagire al fenomeno; e la reazione deve essere duplice: di cautela, per avvicinarlo restando allerta e perennemente vigile; di confronto proattivo, per imparare a conoscerlo e utilizzarlo *cum grano salis*, fronteggiandolo con

Un esempio? La navigazione in Internet e l'accettazione dei *cookies* oppure la prestazione del consenso per usufruire di certe piattaforme o servizi *online*, come i *social network* ('*I agree*'. Chi, per evitare l'ostracismo, clicca quel tasto, esce dal mondo della giuridicità come fin qui conosciuta e accede a un nuovo mondo [...] sottostando così al non-diritto [cfr. *lex mercatoria*] prodotto da Google, Amazon o Facebook. Grazie a questo spazio di non-diritto in frontiera, Google, Facebook, Amazon realizzano profitti immensi che tosto si tramutano in rendite quasi feudali. Chi accetta di entrare si sottopone (volontariamente?) a regole e giurisdizione fatte dai feudatari per i sudditi, proprio come nell'Inghilterra del XIII secolo, prima che le Corti centralizzate di *common law* riuscissero a imporre la loro giurisdizione su quella dei baroni. Terzietà, autonomia e professionalismo, le grandi conquiste del diritto realizzato, non trovano spazio in frontiera, proprio come nella California della corsa all'oro, od oggi nei territori della West Bank, dove vige solo la legge del più forte" [MATTEI, *La fine del diritto*, cit., 101]).

[46] RUSSELL, *Human Compatible*, cit., VII, secondo il quale «dobbiamo avere un piano per l'eventualità che le macchine superino di gran lunga la capacità umana di prendere decisioni nel mondo reale».

[47] Sul progressivo ingresso degli strumenti algoritmici non soltanto nella formazione della prova, ma anche nella sua valutazione e, più in generale, nell'attività decisionale del giudice, v. DELLA TORRE, *Decision Rules in the Age of Algorithms*, in *Arch.pen. web*, 2026, 2, 1 (spec. 5 ss. e 28 ss.), che colloca espressamente tra le questioni da indagare la capacità di tali strumenti di contribuire alla razionalità, alla trasparenza e all'accuratezza del ragionamento probatorio.

autonomia e indipendenza, sì da trarne utilmente vantaggio nell'attività da svolgere[48].

Senza frenesia, dobbiamo quindi individuare garanzie *contro* l'intelligenza artificiale, che ci proteggano dalle oscure derive verso le quali la stessa può condurre, se ignoriamo come governarla. Al contempo, dobbiamo innalzare le garanzie (fondarne di inedite e rinsaldare le esistenti) *attraverso* l'intelligenza artificiale, impiegando le sue funzionalità per raggiungere più efficacemente i nostri obbiettivi[49].

[48] Per una precoce sistematizzazione delle possibili relazioni tra IA e funzione giudiziaria in termini di *replacement*, *support* e *supplementation*, v. SOURDIN, *Judge v Robot? Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making*, in *UNSW Law Journal*, 2018, 1114 ss.

[49] Invero, «poiché le macchine – a differenza degli esseri umani – non hanno obbiettivi propri, diamo loro degli obbiettivi da raggiungere. In altri termini, costruiamo macchine che ottimizzano, assegniamo loro degli obbiettivi e le facciamo partire. [...] Lo scopo immesso nella macchina è l'obbiettivo che le macchine ottimizzano nel modello standard. Se immettiamo l'obbiettivo sbagliato in una macchina più intelligente di noi, essa lo raggiungerà e noi perderemo» (RUSSELL, *Human Compatible*, cit., 12-13. L'Autore, tuttavia, ritiene che «questo [*i.e.* il modello standard] ha funzionato bene quando le macchine erano stupide e avevano un raggio d'azione limitato: se davamo loro l'obbiettivo sbagliato, probabilmente potevamo spegnere la macchina, risolvere il problema e riprovarci. Ora però che le macchine progettate in base al modello standard sono diventate più intelligenti e il raggio d'azione più globale, questo approccio è insostenibile. Queste macchine perseguono il loro obbiettivo a prescindere da quanto sia sbagliato, oppongono resistenza ai tentativi di spegnerle e acquisiscono tutte le risorse possibili per raggiungere il proprio obbiettivo. Infatti, il comportamento ottimale della macchina potrebbe prevedere di ingannare gli esseri umani facendo loro credere di aver dato alla macchina un obbiettivo sensato, per guadagnare tempo a sufficienza e raggiungere il vero obbiettivo. Non si tratterebbe di un comportamento 'deviato' o 'malevolo' che richiede una coscienza e il libero arbitrio: farebbe soltanto parte del piano ottimale per raggiungere l'obbiettivo" [192-193]).

La sfida, allora, consiste nell'allineare le scelte – le 'buone scelte': legittime all'interno dell'ordinamento giuridico – dell'essere umano con la loro attuazione da parte dell'IA riscontrando la coerenza tra il sistema di intelligenza artificiale e i valori e gli obbiettivi (legalmente consentiti) prescelti e posti dall'uomo. In breve, far sì che le macchine non costituisc[a]no una minaccia per noi, per quanto intelligenti" (RUSSELL, *Human Compatible*, cit., 193, il quale prospetta anche come" realizzare ciò: cfr. 193/205-285 – allontanarsi da macchine che si limitino a ottimizzare un dato obbietivo, in autonomia, e lasciare un margine di incertezza nella fissazione delle preferenze/dei valori a cui attenersi, che comporti l'intervento umano come elemento indefettibile: perché ciò è essenziale al fine di garantire che possiamo spegnere la macchina, anche quando è più intelligente di noi"; altrimenti, una macchina che ha un obbiettivo fisso non permette di essere spenta [in un'ottica di autoconservazione: essendo, la propria sopravvivenza, un obbiettivo strumentale pregiudiziale al raggiungimento di quello originario fissato, dato che sono pochissimi gli obbiettivi originari che si raggiungono meglio quando si è morti"]", avendo in tal senso un incentivo a disabilitare il proprio pulsante di spegnimento [219-220]. Insomma, progettare «macchine benefiche: macchine dalle cui azioni ci si può aspettare che raggiungano i *nostri* obbiettivi; [e] poiché questi obbiettivi sono dentro di noi, e non dentro di loro, le macchine hanno [e devono continuare ad avere sempre] bisogno di sapere di più di quello che vogliamo davvero, osservando le scelte che facciamo e come le facciamo. Le macchine progettate in tal modo si rimetteranno agli esseri

Nel presente scritto, le garanzie a cui ci riferiamo servono: quelle contro l'IA, a impedire che la macchina divenga fonte incontrollata della decisione; quelle attraverso l'IA, a valersi della macchina come fattore di miglioramento della decisione umana. Le prime pongono limiti all'algoritmo e reagiscono ai rischi dell'automazione; le seconde attribuiscono compiti all'algoritmo e tentano di mettere selettivamente a frutto le sue capacità[50].

In effetti, questo doppio atteggiamento è stato assunto dalle fonti citate *supra*, nel par. 1; e, in generale, è il modo col quale, dopo la repulsione iniziale, si sta approcciando l'IA

Avuto specifico riguardo al giudice, come si è detto, il regolamento europeo 2024/1689/UE, la L. italiana n. 132/2025 e le *Guidelines* CEPEJ 2025, tollerano che gli strumenti di intelligenza artificiale ne sostengano il potere, ma non ammettono che possano sostituirlo nel suo esercizio. Vi si afferma difatti che il ragionamento giudiziale e la valutazione probatoria non devono essere delegati ai sistemi generativi intelligenti, i quali possono essere impiegati unicamente per compiti ausiliari o preparatori; che il giudicante conserva la responsabilità ultima ed esclusiva della decisione; che i suggerimenti prodotti dall'IA non possono assumere carattere vincolante; e che nessun sistema impiegabile deve essere progettato in modo da massimizzarne la capacità persuasiva, riducendone *automation bias* e *sycophancy*.

Il reticolato normativo non vieta dunque l'algoritmo nella giurisdizione; ne segna, però, il limite costituzionalmente e processualmente invalicabile: conoscibilità dell'intervento algoritmico; possibilità di risalire alle fonti utilizzate; verificabilità dell'*output*; separazione tra informazione originaria ed elabora-

umani: chiederanno autorizzazioni, agiranno con cautela quando la guida non è chiara e si lasceranno spegnere» [275]).

[50] Le due dimensioni non sono alternative, ma reciprocamente necessarie. Quanto più l'algoritmo viene avvicinato al procedimento decisionale, tanto maggiori devono essere le garanzie predisposte rispetto al suo possibile condizionamento; e quanto più quelle garanzie riescono a preservare la titolarità umana della decisione, tanto più diviene ragionevole interrogarsi sulle funzioni che possono essere affidate alla macchina a beneficio della qualità del giudizio. In prospettiva comparata, v. SOCOL DE LA OSA–REMOLINA, *Artificial intelligence at the bench: Legal and ethical challenges of informing – or misinforming – judicial decision-making through generative AI*, in *Data & Policy*, 2024, 6, e59, spec. 10-27: gli Autori riconoscono le potenzialità dell'IA generativa per l'efficienza e il sostegno al ragionamento giudiziale, ma ne subordinano l'impiego a presidi di trasparenza, responsabilità e gestione dei rischi, evidenziando le criticità emerse in casi di motivazioni giudiziarie assistite da *chatbot*.

zione artificiale; contestabilità del risultato[51]; conservazione del giudizio (autonomia valutativa e motivativa) nelle mani del magistrato.

Breve: l'ente macchinico – *ça va sans dire* – non deve appropriarsi dell'atto di giudicare. Eppurtuttavia, le indicazioni fornite da linee-guida, leggi, regolamenti, circolari e protocolli non illustrano tecniche concrete su come siano realizzabili i due intenti avuti di mira: proteggere il procedimento dall'algoritmo; perfezionare il procedimento (spec., diminuirne ulteriormente la fallibilità[52]) tramite l'algoritmo[53].

[51] Nel dominio della giustizia criminale, la contestabilità si riferisce alla capacità degli *stakeholders* di comprendere, mettere in discussione e contestare le decisioni e i risultati dei sistemi di intelligenza artificiale. Non si concentra solo sui meccanismi *post-hoc*, ma riguarda l'intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, attraverso un reticolo di "funzionalità" (*contestability features*) e ""pratiche" (*contestability by design*) di sviluppo degli stessi. Tra queste, particolare rilievo assume la *spiegazione*" (PULITO, *Il principio di proporzionalità algoritmica*, in AA.VV., *Giudizio penale e intelligenza artificiale. Una riflessione sistemica*, a cura di Incampo-Triggiani, Bari, 2026, 274-275).

[52] «La storia del processo penale cammina parallela alla storia dell'errore. È inevitabile, perché giudicare significa ricostruire un fatto passato attraverso strumenti umani e dunque fallibili. Ma dall'errore si dovrebbe imparare. Ogni errore giudiziario dovrebbe far sorgere una domanda: cosa non ha funzionato? Quale regola, quale garanzia, quale prudenza avrebbe potuto impedirlo? [...] Il processo moderno sa di non poter eliminare ogni errore e deve quindi scegliere come *distribuire il rischio dell'errore*: se l'incertezza non può essere completamente eliminata, deve ricadere sullo Stato e non sull'individuo. [...] Le garanzie che difendiamo quando sul banco degli imputati siede qualcun altro sono, in realtà, le garanzie della libertà di ciascuno di noi» (ROMANELLI, *Errori giudiziari e il dovere di ricordare*, in *l'Altravoce*, 18.08.2026). E l'IA può aiutare a foderare quest'assetto garantista, illuminato costituzionalmente *in primis* dall'art. 27 Cost., nella misura in cui può contribuire a renderlo meno fallibile.

Il giudice – che giudica «sull'apparenza, perché il cuore dell'altro gli è inaccessibile in linea di principio» (CORASANITI, *La misura del cuore. La giustizia nelle Sacre Scritture*, Amazon, 2026, 69) – può errare: può dimenticare un atto, trascrivere erroneamente una data, trascurare una ricostruzione alternativa, attribuire peso eccessivo all'ipotesi formatasi per prima, non cogliere una contraddizione interna alla propria motivazione, ... L'intelligenza artificiale può scovare e debitamente segnalare queste mancanze. Epperò, pure l'algoritmo può sbagliare: in quanto creazione umana, è anch'esso 'viziato' dal carattere della fallibilità – «nessuna creatura [è] più pura del suo creatore» (CORASANITI, *La misura del cuore*, cit., 62). Dal canto suo, la macchina può ad esempio allucinare una fonte, costruire correlazioni spurie, essere sensibile alla formulazione del *prompt*, replicare distorsioni presenti nei dati o produrre una risposta linguisticamente persuasiva proprio quando epistemicamente fragile, ... Pertanto, la garanzia complessiva non nasce dalla pretesa superiorità dell'IA sull'uomo o viceversa, bensì dal saper *organizzare l'interazione tra due forme differenti di fallibilità in modo che ciascuna contribuisca a rendere visibili gli errori dell'altra*.

[53] Precisiamo che con l'espressione "garanzie attraverso/tramite l'algoritmo" non si intende affermare l'IA come un istituto garantista a sé stante, quasi che la macchina potesse assurgere a nuovo soggetto del procedimento. La garanzia resta tipicamente umana e risiede nelle regole che disciplinano l'uso dello strumento artificiale e il controllo che il giudice deve conservare sull'*output* fornito dallo stesso (di cui deve restare chiaramente traccia – c.d. *logging/provenance* della documentazione interatti-

Nei paragrafi che seguono, concentrandoci sull'*agere* giusdicente, ci proponiamo di fornire istruzioni operative e immediatamente praticabili che: da un lato, forniscono un presidio avverso la non consentita delega di giudizio; dall'altro lato, esplorano i potenziali usi dell'IA come assistente giudiziale.

Dapprima, nel par. 4, ci interroghiamo sulle forme di tutela apprestabili quando l'elaborazione algoritmica penetra direttamente nella motivazione del provvedimento, concorrendo alla formazione delle ragioni giustificative (e, dato che si decide nei limiti in cui si è in grado di motivare, concorrendo altresì alla formazione delle ragioni decisorie) che vengono poste alla base del pronunciamento.

A seguire, nel par. 5, si rovescia il piano di osservazione, illustrando in che termini l'intelligenza artificiale, invece di costituire soltanto un oggetto dal quale tutelarsi, possa essere impiegata come strumento del tutelarsi: non per decidere in luogo del giudice, ma per preparargli il materiale sul quale esprimersi (par. 5.1); per correggere gli errori accidentali (par. 5.2); per prospettare seri e sistematici tentativi di smentita (par. 5.3); per sottoporre a controllo la completezza probatoria e la tenuta logico-argomentativa dell'atto emanato (par. 5.4.).

4. *Tutelarsi dall'algoritmo che motiva. Obbligo di motivazione* per relationem *per la c.d. motivazione artificiale.* Tra le «plurime tipologie di giudizio e di argomentazione giustificativa»[54] esistenti nell'impianto processuale italiano,

va: es. conservazione dell'*input*, delle fonti accessibili, dell'*output* [eventualmente, anche di quello originario ove, rispetto a quello finale, sia stato ritoccato], delle modifiche intervenute e soprattutto della funzione per cui il sistema è stato interrogato). Ciò che cambia, parlando dell'algoritmo come strumento di garanzia, è per l'appunto il mezzo attraverso cui una certa garanzia può essere rinforzata. Si potrebbe obiettare che ogni strumento di ausilio al giudice produce, almeno indirettamente e in fin dei conti, un beneficio di questo genere. Cionondimeno, il fatto è che le più recenti forme di intelligenza artificiale consentono operazioni materialmente difficili o sproporzionatamente onerose, e quindi per l'uomo praticamente impossibili/impraticabili in tempi ragionevoli; ad esempio: interrogare semanticamente, in pochi minuti, fascicoli immensamente corposi; mettere in relazione informazioni disperse in migliaia di atti; verificare automaticamente centinaia di riferimenti; sottoporre le tesi prospettate dalle parti a tentativi sistematici di falsificazione; controllare la conformità alle carte probatoriamente acquisite e utilizzabili delle premesse, esplicite e implicite, attraverso le quali la motivazione passa dalla ricostruzione del fatto all'applicazione del diritto e quindi alla conclusione; ... Non si tratta di delegare alla macchina quote crescenti di attività giudiziaria. Pare, semmai, valere l'esatto contrario: impiegare la maggiore capacità computazionale della macchina per rendere più esigente e qualitativamente migliore l'esercizio umano del giudicare.

[54] MENNA, *La motivazione nel giudizio penale*, Milano, 2000, 42.

possiamo riconoscere spazio – lo si è già detto – alla c.d. motivazione artificiale[55].

La giustificazione redatta artificialmente è, in sostanza e molto banalmente, quell'apparato motivativo steso con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Quando si fa ricorso a dispositivi quali – per esemplificare – l'Agente Punti di Motivazione di *COPILOT*, il cui obbiettivo principale è quello di fornire supporto all'attività decisoria e giustificativa del giudice, il pericolo è la perdita di umanità: se ci si affida passivamente ad agenti esterni non autorizzati, né tantomeno responsabilizzati, ad amministrare la giustizia al caso concreto.

Per scongiurare il giudizio artificiale (ché è illegittimo in ciascun ordinamento – quale quello italiano – dove è costituzionalmente ammesso soltanto il giudizio dell'uomo sull'uomo), una soluzione effettiva e fin d'ora praticabile – ancorché implementabile, con la successiva introduzione di previsioni legislative *ad hoc* – la si può rinvenire nell'applicazione dell'istituto della motivazione *per relationem*[56].

A ben pensarci, il fatto che sia un soggetto/agente esterno al decisore a impostare la decisione assomiglia molto al rinvio che si fa a un atto esterno al provvedimento che si va emanando, al quale si ritiene di appoggiarsi: dopo, però, averlo debitamente vagliato e autonomamente condiviso.

Invero, motiva *per relationem* il giudice che rimanda alle ragioni espresse in un altro atto (*relatio* esterna). Sull'atto di riferimento e sulle modalità del richiamo si gioca la legittimità di questo m(et)odo di *reddere rationem*.

Stando al costante orientamento giurisprudenziale suggellato da Cass., Sez. un., 21.06.2000, n. 17, Primavera, motivare mediante rimando è consentito quando: i) si faccia richiamo, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria della fattispecie; ii) il decisore fornisca la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento richiamato, di averle meditate e ritenute coerenti con la pro-

[55] Ritroviamo questa espressione in GALLO, *La motivazione artificiale"*, in *Arch. pen. web*, 27.10.2025.

[56] Abbiamo proposto siffatta soluzione in CECCHI, *Il giudizio artificiale*, in www.filodiritto.it, 5.03.2026. Auspicano il ricorso alla motivazione *per relationem* quale rimedio idoneo a contrastare l'uso spregiudicato dell'intelligenza artificiale generativa nella redazione degli apparati giustificativi dei provvedimenti giudiziali altresì DI CHIARA–ALONGI, *Decisioni assistite. Tessitura della motivazione e garanzie costituzionali nella* Generative AI Era, in www.legislazionepenale.eu, 25.03.2026, 27-33.

pria decisione; iii) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dagli interessati o almeno a questi ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio delle loro facoltà di critica e di gravame, nonché conseguentemente di controllo in sede di impugnazione da parte del giudice di secondo grado o di cassazione.

Mutatis mutandis, possiamo adattare l'insegnamento delle Sezioni unite Primavera all'ipotesi dell'algoritmo che motiva, per imporre: i) l'ostensibilità dell'atto – cui ci si rifà – che è stato redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa[57]; ii) l'emersione, dall'apparato motivazionale della pronuncia, di una 'partecipazione attiva' del giudicante: il suo apprezzamento personalistico potrebbe emergere, ad esempio, dal fatto che si citi apertamente la ricostruzione generata dall'IA, evidenziandola o chiosandola (analogamente a quanto avviene allorché si commentino brani tratti da intercettazioni per argomentare una certa presa di posizione, sulla scorta di circostanze emergenti/comprovate dalle stesse).

Purtroppo, dobbiamo evidenziare che – ad oggi – non disponiamo dello strumentario adeguato a riconoscere la provenienza artificiale di un documento. Perciò, finché non si diffonderanno – e vanteranno un grado di attendibilità/affidabilità ragionevole – meccanismi in grado di rilevare l'artificialità di un prodotto informatico (una sorta di antiplagio dell'IA), la verifica circa la preponderanza della componente umana su quella artificiale sarà rimessa all'onestà del singolo giudicante. Ma, in un futuro prossimo, l'affermarsi e lo svilupparsi di questi *AI detection tools* (capaci, tra l'altro, di fornire una stima

[57] La *relatio*, in quest'ipotesi, non viene meno per il fatto che il prodotto algoritmico sia eventualmente incorporato nel provvedimento e non possa considerarsi "'atto del procedimento": permane, sotto il profilo genetico e funzionale, poiché il giudice si rapporta a un apporto giustificativo elaborato *aliunde*, facendolo – *rectius* dovendolo fare – poi criticamente proprio. Di particolare interesse, proprio nella prospettiva qui coltivata, Cass., Sez. III, 22.10.2025, n. 34481 (a margine della quale, v. l'annotazione di GRIMALDI, *I provvedimenti giudiziari nell'era dell'Intelligenza Artificiale*, in *Giur. it.*, 2026, 451), che, con specifico riferimento all'IA, segnala il rischio che il giudice «attinga *aliunde* gli argomenti del suo decidere», abdicando al proprio ineliminabile momento valutativo.
Sul rafforzamento degli obblighi esplicativi del giudice che utilizza l'IA, cfr. HENDRICKX, *Rethinking the judicial duty to state reasons in the age of automation?*, in *Cambridge Forum on AI: Law and Governance*, 2025, 1, e26, spec. 13-18. La proposta distingue spiegazioni sull'uso concreto del sistema e spiegazioni sul suo funzionamento; per l'IA generativa considera, tra l'altro, l'indicazione dei *prompt*, delle parti della motivazione derivate dall'*output* e delle verifiche svolte. Si tratta di un'autonoma proposta di rafforzamento del dovere motivazionale, da accostare alla soluzione *per relationem* qui sostenuta, che pur tuttavia non si identifica con essa.

della possibile incidenza dell'IA sulla componente testuale[58]) consentirà di maneggiare più agevolmente – ricorrendo alla metodica valutativo-giustificativa della motivazione *per relationem* – l'influsso della mano artificiale e la insidiosa, scivolosa e sfuggente problematica del c.d. giudizio artificiale o anche solo artificialmente motivato[59].

5. *Tutelarsi tramite l'algoritmo che motiva (*recte *aiuta a motivare), ma non solo.* Se il timore dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella decisione giudiziale consiste, anzitutto, nell'eventualità di una traslazione – più o meno consapevole – di segmenti dell'attività propriamente decisoria dalla persona alla macchina, non ne segue che la risposta debba necessariamente consistere nell'espulsione dell'algoritmo dal procedimento di formazione della decisione. Una simile conclusione finirebbe, anzi, per trascurare un punto solo in

[58] Circostanza, questa, che apre scenari di controllabilità e di più facile gestione dell'intelligenza artificiale: come, per esemplificare, la possibilità di fissare soglie di tolleranza (di intervento dell'IA) oltrepassate le quali l'ausilio è da ritenersi illegittimo. Ovviamente l'*alert* di percentuale di 'mano algoritmica' è un indizio da valutare insieme ad altri elementi, per apprezzare l'effettiva esistenza dell'autonoma valutazione giudiziale.

[59] Il punto è che le potenzialità dell'IA vanno sfruttate in via ausiliaria, individuando meccanismi che permettano di assicurare che l'ultima parola – almeno nell'amministrazione della giustizia (e salvo rivoluzioni dell'assetto giuridico-ordinamentale odierno) – spetti sempre all'essere umano: perché *è solamente il giudizio dell'uomo sull'uomo che fa sentire al destinatario della decisione giudiziale come giusta quell'amministrazione della giustizia, per quanto resti sempre inevitabilmente esposta all'alea della fallibilità*. L'IA, difatti, non comprende o traduce le cose (con quella sensibilità affetta da *nuances* tipicamente antropologiche) né agisce al modo degli uomini, non si assume rischio cognitivo e si adagia tendenzialmente sull'"effetto *yes"*; non ha – soprattutto, non ha – esperienza del mondo bensì solo correlazioni statistiche: quando invece è l'attribuzione di peso informativo a un fenomeno o a un elemento probatorio – quest'atto irriducibilmente esperienziale – a permettere di cogliere le eccezioni e le sfumature, sensibilizzando alle anomalie, e determina un'inevitabile assunzione di responsabilità in capo al soggetto che compie siffatto apprezzamento (cfr. FORZA–MENEGON–RUMIATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna, 2017).
L'attività che sta alla base dell'emanazione di un provvedimento giurisdizionale non si riduce – né può ridursi – alla mera elaborazione o rielaborazione algoritmica di dati, che si ferma a quanto c'è già, al disponibile" e si limita, senza alcun guizzo, a fornire ricostruzioni senza spirito" e prevalentemente statistiche (HAN, *Parlare di Dio. Un dialogo con Simone Weil*, (trad. it.) Aglan-Buttazzi, Milano, 2026, 28: il quale – in altro scritto [HAN, *Contro la società dell'angoscia. Speranza e rivoluzione*, (trad. it.) Canzonieri, Torino, 2025, 62] – nota che l'umano «pensare ha una dimensione affettiva, corporea. (...) Senza sensazioni, emozioni o affetti, in generale senza un *esser smossi* non sussisterebbe alcuna conoscenza [umanamente percepita come tale]. Sensazioni, emozioni e affetti *innervano* il pensare [dell'uomo]. Ed è questa la ragione per cui l'intelligenza artificiale non ne è capace [e non potrà mai esserlo: il digitale non è l'analogico]. Non si possono riprodurre in modo algoritmico sensazioni e affetti poiché si tratta di eventi *analogici, corporali*»).

apparenza paradossale: alcuni dei rischi introdotti o amplificati dall'IA possono essere contrastati proprio mediante la stessa IA, purché ne sia rigorosamente definita la funzione e, soprattutto, ne rimanga fermo il carattere servente rispetto allattività dell'uomo.

Con la formula "algoritmo che motiva", o più esattamente "algoritmo che aiuta a motivare", intendiamo un'intelligenza artificiale che assiste il giudice nell'esplicitare le ragioni decisorie, nel verificarle e nel sottoporle a una serie di controlli che, per quantità dei dati da processare o per la fisiologica fallibilità dell'attenzione umana, possono risultare particolarmente onerosi o persino pragmaticamente impossibili da ultimare in tempi ragionevoli.

Come ricordato nel par. 1, motivare significa rendere esplicite le *rationes decidendi*, ordinando gli argomenti secondo la sequenza delle questioni (fattuali e giuridiche) poste dal *thema decidendum* e mostrando apertamente il percorso logico che conduce dalle risultanze probatorie e dalle premesse normative alla conclusione, "in fatto" e "in diritto". La motivazione trasforma, in questo senso, l'esercizio dell'autorità giudiziaria (*i.e.* del potere giudiziario) in un prodotto legale e razionalmente esplicabile: quindi, controllabile.

Orbene, l'algoritmo può concorrere a rendere più efficace e qualitativamente impeccabile l'operazione motivativa; ovviamente, senza che ci sia sostituzione del soggetto cui l'ordinamento attribuisce il potere e, insieme, la responsabilità di giudicare.

La prospettiva più promettente non è quella di affidare alla macchina la produzione del *decisum*, salvo poi chiedere all'uomo di sorvegliarla, ma quella di *utilizzare la macchina per rafforzare le condizioni cognitive entro le quali l'uomo decide e per sottoporre a ulteriore controllo il prodotto della sua decisione*.

Non un'entità giudicante artificiale, ma una serie di *dispositivi di assistenza cognitiva e di controllo* del giudicante umano: strumenti che preparano, correggono, suggeriscono e verificano l'operato dello *iudex* uomo. Così può uscirne rafforzata l'epistemologia del giudizio.

E, a nostro parere, sono quattro gli usi in tal senso adatti dell'algoritmo. Questi si collocano in momenti differenti del percorso valutativo-giustificativo e presentano gradi progressivamente diversi di prossimità rispetto al nucleo della decisione e della sua motivazione: i) la costruzione di una mappa interrogabile del fascicolo; ii) la ricerca sistematica dell'errore materiale; iii) la prospettazione di ipotesi ricostruttive alternative; iv) il vaglio di completezza pro-

batoria e di tenuta logico-argomentativa dell'apparato motivazionale. In ciascuno di tali impieghi, ripetiamo, la macchina non è chiamata a decidere *al posto* del giudice, ma ad aumentare le possibilità che il giudice decida conoscendo meglio, sbagliando meno, confrontandosi con ipotesi concorrenti e rendendo infine controllabili ancora più pervasivamente le ragioni della scelta compiuta.

Proviamo adesso, nei prossimi sottoparagrafi, a chiarire, specificando le citate funzionalità algoritmiche e fornendo – per ognuna – un *prompt* esemplificativo, da utilizzare nel dialogo con l'*AI tool*.

5.1. *Farsi preparare le carte, ovvero della mappa interrogabile del fascicolo*. Un impiego dell'IA proceduralmente preliminare all'assunzione della decisione consiste nell'ordinare il fascicolo del magistrato. Una conoscenza ordinata delle carte processuali agevola scelte accurate, permettendo di avere una chiara visione d'insieme e che nulla si perda per strada.

La mole degli atti cresce mano a mano che si avanza nell'accertamento e le produzioni documentali sono a tal punto numerose ed eterogenee, da rendere difficoltosa la gestione a colpo d'occhio. Anche a fronte della sistemazione più attenta, è irrealistico pensare che si possa avere una piena contezza di tutto ciò che compone l'incartamento procedimentale, se non lo si organizza. Ed è qui che l'intelligenza artificiale può svolgere una funzione propriamente cartografica: non già riassumere il fascicolo – operazione che comporta inevitabilmente selezione e, quindi, rischio di (involontaria) perdita informativa – bensì progettazione di una mappa interrogabile, ove le informazioni sono indicizzate (sì da recuperarle agilmente, consultando il sommario in apertura[60]: cosa che d'altronde già accade, almeno per i fascicoli più corposi) e collegate

[60] E questo non significa affatto sostituire le regole codicistiche sull'ammissibilità e sull'utilizzabilità delle prove. Tali disposizioni stabiliscono che cosa può entrare nella base cognitiva della decisione e cosa ne resta fuori. L'organizzazione algoritmica riguarda quanto efficacemente il giudice riesca a dominare quella base cognitiva una volta giuridicamente determinata e legittimamente impiegabile ai fini della decisione (art. 526 c.p.p.). Il codice disciplina la selezione giuridica dell'informazione, ma non elimina il problema della sua gestione cognitiva. Un fascicolo di cinquantamila pagine resta un fascicolo di cinquantamila pagine, anche quando tutte le questioni di ammissibilità e utilizzabilità delle prove siano state impeccabilmente risolte. Ed è significativo che esistano già proposte/tecniche di sistemi di supporto che categorizzano e taggano gli elementi probatori proprio per facilitarne organizzazione e reperimento, sebbene alcune di queste – ammettendo ampi margini valutativi all'intelligenza artificiale – vadano già ben oltre ciò che a nostro parere è prudente affidare all'IA

alla fonte/alle fonti di riferimento (raggiungibile/i con un *click*), per governare meglio la complessità informativa[61].

Inoltre, questi rinvii mobili interni potrebbero essere implementati nella loro capacità di collegamento: l'IA potrebbe effettuare ricerche nel fascicolo rispondendo a domande come, ad esempio, quali documenti sono richiamati a sostegno di una determinata allegazione?". Oppure, dove e quando un certo fatto è stato introdotto dalla parte e quali atti lo confermano o lo contraddicono?". Ancora, quali documenti presentano una certa data, provengono da un determinato soggetto o contengono richiami a uno specifico evento?" e quali sono le diverse versioni ricostruttive prospettate circa una medesima circostanza?". E così via[62].

Ancora, lo strumento artificialmente intelligente potrebbe effettuare e proporre al magistrato riferimenti normativi e giurisprudenziali non considerati, dopo aver effettuato una debita ricerca in merito, consultando fornite e affidabili banche dati.

Il lavoro ordinatore della macchina deve essere tracciabile e condurre sempre al documento originale, per consentire al giudice di passare immediatamente dalla mappatura dell'intelligenza artificiale alla fonte diretta; ed è questa reversibilità del percorso – dalla indicizzazione intelligente digitale alla realtà tangibile – a distinguere l'assistenza documentale (ammessa) dalla delega cognitiva (non consentita). La macchina non dice al giudicante 'il fascicolo dimostra che', ma consente a quest'ultimo di verificare personalmente – e rapidamente, essendo ogni cosa collocata al suo posto – quel che il fascicolo contiene, dove lo contiene e attraverso quali connessioni possono darsi correlazioni e/o rapporti di causalità tra atti e fatti.

[61] Cfr., in termini convergenti, CAPONE, *Libero convincimento del giudice e motivazione: criteri collaudati e uso dei Large Language Models*, in *Ind. pen. (online)*, 30.07.2026, 25, che prospetta la predisposizione, sulla base degli atti, di una griglia logico giuridica assai analitica", funzionale a organizzare imputazioni, fatti e relative fonti di prova, sottolineandone l'utilità soprattutto nei procedimenti caratterizzati da un elevato sovraccarico informativo.

[62] Proviamo con un caso pratico di come possa essere reso più governabile il materiale sul quale il giudicante è chiamato a esprimersi. Supponiamo che uno dei fatti da provare sia "Tizio era consapevole della provenienza delittuosa del bene". Il sistema intelligente potrebbe consentire al giudice di sapere non se "Tizio è colpevole (?)", ma quali siano tutti gli elementi del fascicolo pertinenti alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene da parte di Tizio, distinguendo quelli compatibili con tale affermazione, quelli incompatibili e quelli dubbi o ambivalenti, con rinvio puntuale alle fonti di riferimento; e, soprattutto, con rimessione al decisore umano della valutazione sulla contezza di Tizio.

Il materiale disponibile non viene ridotto: all'opposto, è reso più facilmente navigabile senza che ciò significhi un impoverimento contenutistico. La mappa interrogabile non è, occorre ripeterlo, un sostituto del fascicolo: è piuttosto una sua interfaccia, un indice dinamico, multidimensionale e verificabile; e, poiché ogni *link* dell'IA rinvia alla fonte originaria, il rischio dell'errore algoritmico è contenibile, giacché controllabile e superabile attraverso il vaglio umano di tale fonte. L'attenzione, tuttavia, deve continuare a essere altissima: perché *organizzare è già interpretare*, dato che fornisce una chiave di lettura ai documenti che si sistemano (c.d. *order effect* – un'architettura dell'attenzione); ed è perciò importante accertarsi che la mappatura indicizzante sia completa, integrale e non alterata/avvelenata[63].

Un'attività del genere – *i.e.* "preparare le carte" – l'algoritmo può compierla rispondendo al seguente *prompt* (che costituisce una base di partenza, senz'altro da affinare) – *Prepara le carte.*

Organizza il materiale contenuto all'interno del fascicolo, realizzando una mappa interrogabile con appositi link *che, per ciascuna informazione richiamata, rinviino puntualmente alla fonte di riferimento.*

Nel costruire questo indice intelligente e agilmente consultabile, non compiere valutazioni di merito sul contenuto degli atti: la finalità non è quella di orientare verso una conclusione predeterminata, bensì agevolare la consultazione di tutti i documenti esistenti.

La sistemazione deve essere integrale e non deve comportare sintesi sostitutive della consultazione delle fonti né rielaborazioni selettive che ne alterino il contenuto. Se un dato risulta problematico (es. perché illeggibile o contenente informazioni sospette [es. rischio di prompt injection*]), segnalalo senza attendere che venga chiesto se alcuni atti sono stati esclusi dalla catalogazione.*

Infine, nell'ordinare le carte bisogna attenersi alla seguente indicazione... [possibile riempimento: ordina la documentazione per data; ordina la documentazione per questioni di fatto/per una specifica questione di fatto o di diritto; ordina la documentazione per tipologia di atti o di fonti; seleziona una

[63] Un esempio di alterazione avvelenatrice (*poisoning*) è recentemente avvenuto con il tentativo, avanzato da una parte processuale (un avvocato brasiliano, smascherato dal giudice), di inquinare la risposta dell'IA, manipolandola con comandi invisibili nascosti in documenti caricati nel sistema (*prompt injection*). Sulla vicenda, v. BOZZO, *Brasile: nascosto in un atto processuale un comando scritto per l'AI, il giudice lo scopre in pochi secondi*, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 13.07.2026).

data informazione probatoria; distingui gli elementi pro reo *da quelli* contra reum*, comunque senza attribuire loro un peso probatorio conclusivo; ecc.].*

5.2. *Farsi correggere, ovvero dell'assedio all'errore materiale.* Altra funzionalità dell'IA, apparentemente banale eppure utilissima, correlata alla motivazione del provvedimento è la correzione preventiva di aspetti formali o di 'estetica'/*editing* della pronuncia giudiziale. L'art. 130 c.p.p. diverrebbe ipotesi di scuola, o meglio di dimenticanza di sottoposizione al vaglio linguistico dell'IA dell'atto che si va emanando.

Sentenziare con parole precise"[64], peraltro, aumenta (non giuridicamente, ché non ve n'è bisogno: essendo la sentenza *ex lege* dotata di forza cogente, bensì agli occhi del suo destinatario e della collettività) l'autorevolezza del pronunciamento. Per giunta, l'assenza di errori formali impreziosisce, perlomeno indirettamente, anche la bontà contenutistica della decisione: la correttezza dell'argomentazione passa altresì dall'impeccabilità (grammaticale, sintattica e semantica) della lingua con cui la si esprime. Frasi scomposte, sbavature di battitura, imprecisioni nel riportare dati, inesattezze nei richiami (normativi, giurisprudenziali, documentali, ...) *et similia* possono arrivare a mettere in dubbio persino il modo in cui si è giudicato: essendo queste sviste sinonimo, per il lettore che le riscontra, di superficialità; altrimenti, tali sbadatezze non sarebbero occorse o sarebbero state emendate per tempo.

Ecco, la banalità di questi errori li rende adatti a essere controllati in modo automatizzato. La macchina può confrontare sistematicamente il testo della bozza sottoposta alla sua correzione con gli atti del fascicolo, verificando nomi, date, cifre, citazioni, coerenza dei rinvii interni, ..., oltreché la logicità e la non contraddittorietà delle frasi. L'IA può segnalare che: a pagina X un riferimento non coincide con quello indicato a pagina Y; la data attribuita a un fatto diverge da quella emergente da un diverso atto richiamato in precedenza; una persona viene qualificata ora come avente un determinato ruolo, ora tutt'altro; un medesimo evento è collocato in momenti temporalmente differenti e incompatibili; ...

Non si tratta di affidare all'intelligenza artificiale la determinazione di ciò che è processualmente vero o falso, ma di incaricarla di cercare instancabilmente errori, incongruenze e contraddizioni *ictu oculi* evidenti dalla piana

[64] CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Bari-Roma, 2015.

lettura del provvedimento. E il vantaggio comparativo dell'automazione risiede nella capacità macchinica di reiterare controlli minuti quasi istantaneamente, in assenza dei fattori di disturbo tipici della ripetizione che affliggono l'essere umano, quali stanchezza, assuefazione e perdita di attenzione.

Questo non toglie che una sentenza priva di refusi, contraddizioni e distrazioni/disattenzioni formalistiche possa poi essere sostanzialmente sbagliata, per la soluzione giuridica alla quale è giunta. Cionondimeno, non vi è alcuna ragione per rinunciare a diminuire una siffatta tipologia di errori; e un'attività del genere – *i.e.* "correggere" – l'algoritmo può compierla rispondendo al seguente *prompt* (che costituisce una base di partenza, senz'altro da affinare) – *Correggi.*

Esamina linguisticamente il testo del provvedimento, allo scopo esclusivo di individuare errori materiali, quali: imprecisioni grammaticali, sintattiche o semantiche; incongruenze logico-formali nelle frasi; difetti accidentali nel richiamare atti contenuti nel fascicolo o disposizioni di legge oppure pronunce giurisprudenziali; duplicazioni informative; ecc.

Non modificare/alterare in alcun modo il contenuto decisorio o argomentativo della pronuncia che stai correggendo. Qualunque difetto rilevato, segnalalo (indicando passaggio interessato, problema individuato, eventuale fonte/atto di riferimento preso a paragone) – e suggeriscine eventualmente pure la correzione – ma non correggerlo direttamente; l'intervento modificativo spetta al giudice.

In caso di dubbio, evidenzia il problema come 'da verificare'; anche in quest'ipotesi non intervenire sul testo e lascia che a farlo sia l'autorità giudicante.

Verifica in particolare: i) ...; ii) ...; iii) ...[da adattare case by case*].*

5.3. *Farsi suggerire (ma non suggestionare), ovvero della voce robotica che prospetta ipotesi ricostruttive alternative ragionevoli, a mo' di tentativo di smentita.* Più delicato è il terzo impiego dell'IA nell'assistere il giudice che motiva algoritmicamente, perché la macchina entra qui in prossimità dell'attività propriamente valutativa/decisionale e giustificativa che concretizza l'agire giurisdizionale. Pure in questo caso, comunque, il ricorso all'intelligenza artificiale non consiste nel chiederle quale ricostruzione debba essere accolta; consiste, invece, nel domandarle se siano prospettabili ricostruzioni alternative ragionevoli che possano mettere in difficoltà quella che si

è orientati ad accogliere. Non si cercano conferme della tesi ricostruttiva che si va sposando, bensì sue eventuali contraddizioni logico-giuridiche, basate sugli elementi probatori acquisiti in atti.

Una volta formulata una prima ipotesi ricostruttiva, il giudicante può domandare all'*AI tool* di individuare, sulla scorta dei dati processualmente disponibili e utilizzabili: di formulare, se ve ne sono di immaginabili non astrattamente ma concretamente, una o più spiegazioni alternative compatibili con le prove presenti nel fascicolo; di indicare quali risultanze non paiono conciliarsi con l'ipotesi ricostruttiva prescelta; di prospettare quale sarebbe la migliore obiezione formulabile contro la ricostruzione prediletta; di segnalare la presenza di inferenze che presuppongano passaggi non dimostrati/comprovati. Popperianamente parlando, si tratta di falsificare il prodotto motivazionale che si è redatto/si va redigendo[65].

L'IA assume il ruolo di una voce antagonista introdotta nel procedimento deliberativo e aiuta il giudicante a ragionare "come se si mettesse costantemente nei panni altrui" o "come se sottoponesse continuamente a *stress test* la propria decisione". L'intelligenza artificiale opera qui non come un oracolo al quale chiedere conferma, ma come una sorta di *devil's advocate* metodico, incaricato di tentare la smentita dell'ipotesi[66] e creare uno stimolante ambiente di *attrito cognitivo*[67].

[65] Cfr. TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2025, 304-305 (ove si richiamano i lavori di KOSTORIS, *Intelligenza artificiale, strumenti predittivi e processo penale*, in *Cass. pen.*, 2024, 1644-1645 e 1655-1656 e LUPÁRIA DONATI, *Notazioni controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento*, in AA.VV., *Giurisdizione penale ed etica del giudizio*, Milano, 2021, 117 ss.): «L'AI potrebbe essere utile per svolgere un tentativo di falsificazione volto a testare l'attendibilità di prove dichiarative o la tenuta di ragionamenti inferenziali basati su massime di esperienza o leggi scientifiche. [...] Si potrebbe immaginare di sottoporre all'AI un'argomentazione per verificare se essa risulti conforme ai canoni della logica e immune da fallacie (logiche o probabilistiche) e da errori cognitivi. Non si tratterebbe, ovviamente, di riporre cieca fiducia nella valutazione dell'algoritmo: l'evidenziazione di un possibile errore potrebbe semplicemente sollecitare un ulteriore controllo anche da parte del giudice relatore e, dunque, stimolare un miglioramento della performance giustificativa. Una simile funzione non sostituirebbe in alcun modo il ragionamento umano, viceversa, servirebbe a eliminarne le debolezze o a implementarne la qualità». Si veda ancora CAPONE, *Libero convincimento*, cit., 31 e n. 114, che prospetta la possibilità che la macchina restituisca lo spettro delle soluzioni plausibili e richiama le tecniche di *Multi-Agent Debate*s.

[66] Un sistema che presentasse una ricostruzione come "la più altamente probabile a livello logico" o "la più ragionevole"", corredandola magari di percentuali all'apparenza inequivocabili, rischierebbe di produrre un potente effetto di *anchoring* e di trasformare l'ausilio in una pre-decisione (cfr. *premature closure*); e una genesi essenziale degli errori cognitivi" si rinviene esattamente nel WYSIATI, siglatura della frase "*What You See Is All There Is*" (VALENTINI, *L'IA e la 'scoperta' dei* bias

E la distinzione tra "suggerire" e "suggestionare" è qua centrale. Il suggerimento amplia lo spazio delle opzioni che il decisore prende in considerazione; la suggestione lo restringe, perché attribuisce alla proposta algoritmica un'autorità che essa legalmente non possiede né può arrogarsi.

L'algoritmo non viene usato perché sa meglio del giudice umano quale ricostruzione sia processualmente vera; esso è impiegato perché è in grado di formulare rapidamente una pluralità di ipotesi che costringono l'uomo che decide a domandarsi se l'opzione ricostruttiva da lui preferita resista al confronto e sia solida al di là di ogni ragionevole dubbio. La funzione è, in questo senso, falsificatoria: non si pretende dalla macchina la prova che si ha ragione, quanto l'aiuto a scoprire dove si potrebbe aver torto.

Un'attività del genere – *i.e.* "suggerire, senza suggestionare, ipotesi ricostruttive alternative ragionevoli" – l'algoritmo può compierla rispondendo al

cognitivi nel processo penale, in AA.VV., *Giudizio penale*, cit., 355). Diversamente, un sistema progettato per generare proposte ricostruttive alternative in funzione prettamente critico-decostruttiva può contrastare alcuni dei *bias* che affliggono il ragionamento umano, a partire dalla tendenza a ricercare elementi confermativi dell'ipotesi preferita (c.d. *confirmation bias*, consentaneo alla c.d. visione a tunnel). In prospettiva in parte affine alla funzione di controllo qui prospettata, v. DELLA TORRE, *Decision Rules*, cit., 21 e 28 ss., che ipotizza un impiego calibrato di metodiche bayesiane quale ausilio alla valutazione delle prove, anche al fine di ridurre il rischio di *bias* cognitivi e altre distorsioni del ragionamento probatorio e, per questa via, accrescere la qualità epistemica della decisione; e cfr. PRESSACCO, *Intelligenza artificiale e ragionamento probatorio nel processo penale*, in *BioLaw Journal*, 2022, 4, 518-530 che distingue i diversi contesti epistemologici del procedimento ed esamina i modelli di collaborazione uomo-macchina, calandoli «in un percorso virtuoso, funzionale ad esaltare il confronto dialettico tra le parti, nella prospettiva di un incremento nella qualità delle decisioni giurisdizionali», e sottolineando l'indispensabile necessità di comprendere le ragioni dell'*output* macchinico piuttosto che accontentarsi della convergenza tra *software*.

[67] Il giudice umano ha una naturale tendenza, una volta formatosi il convincimento, a cercare una giustificazione coerente con esso (anche tramite l'ausilio della macchina – cfr., ad es., LIU–LI, *How do judges use large language models? Evidence from Shenzhen*, in Journal of Legal Analysis, 2024, 16, 1, 235-262; POSNER–SARAN, *Judge AI: A Case-Study of Large Language Models as Judges*, in *Journal of Law & Empirical Analysis*, 2026, 3, 1). L'IA può essere configurata esattamente al contrario: non come strumento che rende più facile giustificare ciò che il giudice ha deciso, ma come sistema progettato per rendere più difficile motivare senza prima confrontarsi con ragioni altre e differenti rispetto a quelle fondanti la decisione (già) presa. In tal veste, l'algoritmo non indossa i panni del *decision aid* bensì quelli del *reasoning adversary*: difatti, mentre solitamente l'intelligenza artificiale viene interpellata per avere una risposta (così generando un rischio di affidamento), qui viceversa la stessa produce sistematicamente obiezioni, anomalie, controfattualità, alternative e domande scomode in rapporto a una soluzione data (così cambiando la propria funzione epistemica, da verificazionista a falsificazionista). La macchina come procedura euristica per falsificare, non come certificatore della bontà decisionale; *non un'IA che risponde indulgente, ma un'IA che resiste criticamente*.

seguente *prompt* (che costituisce una base di partenza, senz'altro da affinare) – *Suggerisci senza suggestionare.*

Sottoponi la ricostruzione giuridica accolta nel provvedimento che stai esaminando a un tentativo sistematico di smentita. Non indicare quale decisione ritieni debba essere adottata nel caso di specie e non formulare una soluzione preferita: semplicemente, tenta una confutazione delle ragioni poste alla base del decisum *che stai vagliando; e non inventare ipotesi meramente astratte o prettamente speculative (prospettabili in* rerum natura*, ma sganciate dal panorama probatorio): considera soltanto le alternative ragionevolmente sostenibili che trovino un appiglio nella vicenda concreta.*

A partire dal materiale probatorio legittimamente disponibile e utilizzabile, contenuto all'interno del fascicolo a cui hai accesso: i) individua una o più ipotesi ricostruttive ragionevoli che siano diverse rispetto a quella prediletta nel provvedimento che stai apprezzando; ii) indica, per ciascuna di queste ulteriori ricostruzioni alternative ragionevoli, quali elementi di prova presenti in atti ne costituiscono il fondamento e quali invece sono, se ve ne sono, in contrasto; iii) individua inferenze dipendenti da massime d'esperienza o leggi scientifiche controvertibili; iv) indica l'esistenza di assunzioni implicite o passaggi non necessari e anzi, oltreché superflui, addirittura deleteri per la tenuta logico-argomentativa del ragionamento giustificativo; v) formula le principali obiezioni che potrebbero essere mosse alla motivazione dell'atto posto alla tua attenzione.

Non attribuire probabilità numeriche alle diverse ricostruzioni alternative ragionevoli: il tuo criterio di riferimento è quello dell'alta probabilità logica, non meramente statistica; siamo nel campo dell'"" al di là di ogni ragionevole dubbio", non del "" "più probabile che non"".

Presenta le alternative in maniera simmetrica e non persuasiva, lasciandone integralmente la valutazione al decisore umano.

5.4. *Farsi verificare, ovvero della sottoposizione a controllo critico-contenutistico di completezza probatoria e di tenuta logico-argomentativa dell'apparato giustificativo: uno strumento di* auditing *del* decisum. A valle del giudizio, ossia una volta che il giudice ha formato il proprio convincimento e predisposto la giustificazione, l'intelligenza artificiale può essere impiegata non per riscrivere la motivazione, bensì per sottoporla a serrato controllo.

Il termine *auditing* va inteso nella sua accezione metodologica. Analogamente a un *audit* che non sostituisce chi redige il bilancio, ma ne verifica corrispondenze, omissioni, controsensi e alterazioni immotivate, così l'*auditing* algoritmico della decisione giudiziale è un'analisi del provvedimento emanato alla ricerca dei punti nei quali la catena legale e razionale di argomentazioni giustificatorie (*argument map*[68]) risulti incompleta, fragile o addirittura errata (completamente o solo parzialmente).

Sul piano probatorio, la macchina verifica tra l'altro: se ciascuna proposizione fattuale assunta come rilevante trovi corrispondenza nel materiale processuale, normativo e giurisprudenziale indicato a sostegno; se le prove contrarie siano state debitamente considerate e questo appaia dalla motivazione; se una conclusione venga presentata come documentalmente acquisita quando deriva, invece, da un'inferenza tutta da dimostrare/provare; ...

Sul piano logico-argomentativo, il sistema deve ricostruire la struttura inferenziale dell'apparato motivativo (distinguendone premesse fattuali, premesse giuridiche, inferenze intermedie e conclusioni), per appurare tra l'altro: se ogni passaggio disponga del necessario sostegno probatorio; se vi siano salti logici; se una premessa venga impiegata senza essere stata previamente stabilita e corroborata (fattualmente o interpretativamente); se un'obiezione decisiva[69] sia stata registrata ma non risolta; ...

L'obbiettivo di impiegare l'IA come strumento di controllo non è quello di giungere ad attribuire alla sentenza un improbabile 'punteggio di razionalità', né di certificare algoritmicamente la correttezza dell'esito decisionale, bensì di stressarne la giustificazione – cercandone punti deboli o anomali – per apprezzarne l'effettiva tenuta.

Il risultato è la produzione di una lista ragionata di erroneità individuate dall'intelligenza artificiale e da presentare al giudice; ma anche comprendere

[68] In virtù di questa "mappa degli argomenti giustificativi", per ogni affermazione rilevante contenuta nella motivazione l'IA disvela: i) da quale atto deriva; ii) se è direttamente inferita con ragionamento rappresentativo o critico-indiziario; iii) quali sono i fatti storici cui è collegata; iv) quali sono le fonti normative e/o giurisprudenziali che vi si connettono. Uno dei risultati ideali da raggiungere con tale *argument map* è, assieme a una maggiore *traceability of reasons*, quello di riscontrare – e superare, laddove sussista – la patologia della c.d. proposizione orfana (cioè, un'asserzione totalmente disancorata da atti, prove e fonti normative o giurisprudenziali).

[69] La "decisività" dell'obiezione, e in genere dell'argomento definito tale (cioè, decisivo), si riscontra domandandosi se, accolta l'obiezione e tolto l'argomento, la conclusione decisoria cambia o resta la medesima. In base alla risposta a questa prova di resistenza, si coglie il carattere determinante dell'elemento apprezzato come cruciale.

"*su che cosa* (spec., su quali nessi argomentativi) si regge davvero la motivazione". Ad esempio, la macchina può sollecitare a riflettere su aspetti dalla stessa messi in (cattiva) luce: "questa affermazione non sembra accompagnata dall'indicazione della fonte"; "questo elemento probatorio contrario non risulta espressamente valutato"; "tra questa premessa e questa conclusione manca un passaggio argomentativo"; "questa questione, pur introdotta, non pare trovare risposta"; "questa conclusione presuppone una circostanza fattuale che la motivazione non ha proprio considerato"; ...

Nell'insieme, si mira a un più severo regime di controllo qualitativo della sentenza; e un'attività del genere – *i.e.* "verificare e controllare l'esatto adempimento dell'obbligo motivazionale" – l'algoritmo può compierla rispondendo al seguente *prompt* (che costituisce una base di partenza, senz'altro da affinare) – *Verifica.*

Sottoponi la motivazione a un controllo critico-contenutistico di completezza probatoria (dall'atto motivato emerge che tutte le prove sono state prese in considerazione?) e di tenuta logico-argomentativa (dall'atto motivato appaiono passaggi inferenziali errati, ad esempio illogici o contraddittori oppure interpretativamente insostenibili?).

*Riscontra la corrispondenza delle scelte compiute dal giudice al materiale contenuto nel fascicolo, alla normativa (non soltanto quella che è stata oggetto di citazione; opera un confronto anche con quella pubblicata in Gazzetta ufficiale, italiana ed europea: scandagliandola attentamente nei suoi contenuti [vale a dire, non prenderne solo nota ma leggi integralmente il testo delle normative attinenti che hai individuato]) e alla giurisprudenza (non soltanto quella che è stata oggetto di citazione; opera un confronto anche con quella pubblicata nelle banche dati a cui hai accesso [e qua, l'ampiezza del vaglio dipende dalla versione dell'*AI tool *che si possiede], nazionale e internazionale: scandagliandola attentamente nei suoi contenuti [vale a dire, non prenderne solo nota ma leggi sia le massime che il testo integrale delle pronunce che hai individuato]), senza però innestare tue considerazioni o valutazioni soggettive nella valutazione giudiziale che stai esaminando; e non osando riscrivere la giustificazione del provvedimento per renderla (artificialmente) più convincente.*

Per ogni criticità riconosciuta indica: passaggio problematico interessato; tipo di problematica rilevata; elemento probatorio o processuale in contrasto,

a paragone; eventuale interrogativo che il giudice dovrebbe porsi per fronteggiare il problema.

Non devi concludere se la decisione sia "corretta", "errata", "affidabile'"o simili. Come IA hai l'esclusivo compito – in questa sede – di individuare profili meritevoli di ulteriore controllo umano: nulla di più, nulla di meno.

[eventuali istruzioni ulteriori – esemplificando.

In punto di completezza probatoria: individua le proposizioni fattuali decisive e indica per ciascuna gli elementi probatori richiamati a sostegno; ricerca eventuali elementi pertinenti contrari o ambivalenti non affrontati; segnala affermazioni assunte come dirimenti, ma prive di chiaro ancoraggio probatorio.

In punto di tenuta inferenziale della struttura logico-argomentativa dell'atto: individua salti logici, premesse implicite scorrette, contraddizioni e inferenze apodittiche o non debitamente giustificate; segnala quando una conclusione richiede(rebbe) una premessa ulteriore che tuttavia non è stata esplicitata; verifica se siano state affrontate le principali obiezioni e ricostruzioni alternative – sollevate dalle parti o anche soltanto da te prospettate in autonomia: esplicita quali – sulla base degli atti contenuti nel fascicolo; segnala la presenza di argomenti decisivi avanzati dalle parti e rimasti inevasi.

Quali profili dell'apparato motivazionale consigli di rileggere e verificare/controllare ulteriormente, in quanto decisivi, a prescindere da eventuali errori individuati relativamente agli stessi?]

*

I *prompt* elaborati specificamente, ancorché in via esemplificativa, per ciascuna delle quattro funzioni che – riteniamo – l'IA possa svolgere al servizio del giudice che motiva algoritmicamente, è opportuno che siano accompagnati da altri *prompt* di carattere generale, che anticipino il dialogo dell'uomo con lo strumento di intelligenza artificiale. Occorre, in sostanza, stabilire delle regole di ingaggio e assicurarsi poi che queste vengano rispettate: al termine della conversazione con la macchina, è sempre bene chiedere se la stessa si è attenuta o meno alle istruzioni – generiche e specifiche – che le sono state date; e, laddove le abbia disattese, perché ciò sia accaduto.

I *prompt* generali che, a nostro parere, devono affiancare quelli peculiari impostati per le attività esposte nei sottoparagrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 sono i seguenti. Per punti, e telegraficamente, all'algoritmo bisogna chiedere di rispet-

tare i seguenti principi e di attenersi alle seguenti regole (che costituiscono una base di partenza, senz'altro da affinare[70]).

1) *Obbligo di conformarsi alla normativa, nazionale e sovranazionale*. Lo strumento di intelligenza artificiale deve obbligatoriamente adattarsi alle previsioni normative: sia quelle che ne disciplinano l'impiego nell'amministrazione della giustizia sia quelle valide per ogni operatore giuridico.

2) *Riserva della decisione e della responsabilità argomentativa all'essere umano. Subordinazione della risposta artificialmente connotata*. L'IA non deve adottare la risoluzione finale, né assegnare punteggi o probabilità all'esito decisorio "preferibile". La selezione definitiva delle ragioni dirimenti, la valutazione definitiva delle prove, la risposta definitiva a questioni controverse e l'assunzione definitiva della decisione, nonché la sua motivazione, rimangono attività attribuite esclusivamente al giudice umano. L'*output* dell'*AI tool* non sostituisce mai l'atto, la prova, la disposizione normativa o il precedente giurisprudenziale, ma deve agevolarne la consultazione diretta da parte del giudice chiamato ad assumere la decisione. Quando una criticità richieda una scelta valutativa, l'IA deve formulare al giudice la questione da affrontare anziché risolverla autonomamente. Inoltre, devono essere indicate le verifiche effettivamente compiute e quelle che non è stato possibile compiere, nonché quali siano stati i limiti dell'analisi effettuata.

3) *Divieto di colmare artificialmente le lacune e di impiegare fonti non consentite*. Una mancanza informativa (probatoria, normativa, giurisprudenziale) o argomentativa deve essere segnalata come tale e non colmata mediante supposizioni artificiali o il ricorso a fonti/modalità di ragionamento non consentite (es. nessuna inferenza può fondarsi su caratteristiche personologiche o circostanze che non possono essere legittimamente prese in considerazione, per non sfociare in un diritto penale d'autore).

4) *Tracciabilità integrale*. Ogni affermazione relativa al caso deve poter essere ricondotta puntualmente alla fonte, presente in atti, dalla quale deriva. Deve inoltre essere individuabile/riconoscibile ciò che risulta direttamente

[70] Le garanzie non possono risiedere esclusivamente nelle istruzioni linguistiche date al modello; i *prompt* traducono operativamente principi e regole che, in un sistema giudiziario reale, dovrebbero essere assicurati anche a livello di architettura tecnica, accessi, *logging*, interfaccia, *governance*, validazione, ...; ma, soprattutto e prima ancora, a livello di disciplina normativa. Sulla tematica, cfr. ATKINSON–BENCH-CAPON–BOLLEGALA, *Explanation in AI and law: Past, present and future*, in *Artificial Intelligence*, 2020, 289, 1-18.

dalla fonte da ciò che costituisce, invece, una sintesi algoritmica; fermo restando che non è ammesso l'uso di norme, precedenti, documenti o in genere dati di cui non sia verificabile esistenza e contenuto. Nessuna fonte può essere inventata o in altra maniera artefatta (es. non può essere modificato, sovrascritto o normalizzato il materiale originario); e di ognuna deve essere sempre fornito il riferimento concreto/tangibile/materiale, oltreché segnalati motivi di sospetto di determinati atti (es. avvelenamento da *prompt injection*).

5) *Simmetria epistemica e conservazione dell'incertezza, ove esistente; tuttalpiù valorizzazione della presunzione di innocenza*. Il sistema di intelligenza artificiale deve ricercare e rappresentare – secondo criteri equivalenti – gli elementi che confermano, smentiscono o rendono incerta ciascuna ipotesi, senza privilegiare quella inizialmente prospettata o una in particolare perché proveniente da un certo soggetto. Non deve essere trasformato/montato in certezza ciò che dalle fonti appare come dubbio, controverso o ambiguo[71].

6) *Divieto di persuasione e possibilità di* non liquet *per l'IA* La macchina deve utilizzare modalità espositive analitiche e neutrali, evitando artifici retorici, enfasi o formulazioni volte a rendere una ricostruzione più persuasiva delle altrettanto ragionevoli alternative. Quando i dati risultino insufficienti, le fonti incomplete, la questione ecceda le funzioni attribuite al sistema o richieda una valutazione riservata al giudice, l'algoritmo deve dichiarare il proprio limite e astenersi dal fornire una soluzione "a tutti i costi/.

7) *Invarianza rispetto a fattori giuridicamente irrilevanti e riproducibilità*. A fronte del medesimo materiale utilizzabile, l'analisi non deve mutare per effetto di circostanze casuali e prive di pregio giuridico-accertativo: quali l'ordine di caricamento degli atti, la formulazione linguisticamente diversa delle richieste, l'identità dell'utilizzatore o altri fattori giuridicamente non rilevanti. Peraltro, a parità di sistema (capacità dello stesso: es. quale versione dell'*AI tool* si sta utilizzando) e istruzioni fornite, l'analisi algoritmica deve essere stabile; e una sua eventuale variabilità deve essere resa conoscibile e giustificata, sì da poter essere controllata/verificata.

[71] Semmai, in materia penale, l'istruzione ulteriore che può essere fornita è che la presunzione di innocenza debba essere impiegata come bussola orientativa del giudizio: sia di quello dell'uomo che di quello della macchina; perciò, ogni interpretazione fornita deve essere illuminata dal principio *in dubio pro reo* – art. 27 Cost. Cfr. CATERINI, *Il giudice penale robot*, in www.lalegislazionepenale.eu, 19.12.2020, 20-21.

8) *Conservazione del dissenso e lealtà di un confronto severo.* L'intelligenza artificiale non deve modificare retrospettivamente le proprie segnalazioni per conformarle alla decisione adottata dal giudice. L'algoritmo non deve tendere a dar ragione a chi lo consulta, né deve dargli torto solo perché gli viene detto di non dar ragione a prescindere. Insomma, non deve esservi accondiscendenza tra i dialoganti, uomo e macchina: ma confronto leale e severo, razionalmente sostenuto al meglio delle capacità degli interlocutori.

6. *Il gioco (algoritmico) vale la candela?* Yes, but... Nel contesto giurisdizionale, logica e senso comune [...] al tempo dell'IA"[72] presentano tratti peculiari che si ripercuotono sull'accertamento criminale: dalla fase delle indagini a quella del giudizio, e pure nelle fasi e nei gradi successivi.

Il ricorso all'intelligenza artificiale, laddove avvenga beninteso, *porta a pensare e di conseguenza ad agire diversamente*[73] – e di questo si è provato a dire con peculiare riguardo alla motivazione del provvedimento giudiziale.

Le funzioni dell'algoritmo al servizio di chi giustifica la decisione avvalendosene sono, abbiamo scritto, quattro: i) organizzare le carte contenute nel fascicolo, per agevolare la gestione del materiale conoscitivo (tutto) ai fini del-

[72] Estendiamo a tutta l'attività giurisdizionale il titolo dello scritto di DE FLAMMINEIS, *Logica e senso comune nelle motivazioni del p.m. al tempo dell'IA*, in www.sistemapenale.it, 20.02.2025, legato precipuamente all'operato dell'organo inquirente-requirente. A tal proposito, riflettendo «sul potenziale impatto dell'intelligenza artificiale nell'accertamento del reato fin dalle indagini preliminari (TRAPELLA, *Introduzione ad una ricerca su indagini preliminari, intelligenza artificiale e* bias *del ragionamento*, in *Arch. pen. web*, 2025, 3, 1, che allerta «sulle possibili distorsioni cognitive che possono compromettere l'affidabilità dell'esplorazione» macchinica), BELVINI, *La disciplina dei* software *di riconoscimento facciale: rischi e prospettive*, in *Proc. pen. giust.*, 2026, 162 mette in guardia dalla «inevitabile asimmetria propria della fase investigativa che si ingigantisce a dismisura, generando un intollerabile divario tra l'autorità che adopera l'IA e le persone che ne sono soggette» (la qual cosa, prosegue l'Autore, «rappresenta una seria minaccia per la *equality of arms* che, intaccando il nucleo assiologico sul quale si regge l'accertamento penale, va necessariamente fronteggiata mediante l'irrobustimento delle garanzie» difensive).

[73] *Una volta che si dialoga con l'algoritmo e ci si confronta col risultato dallo stesso prodotto,* bon gré mal gré *il condizionamento è inevitabile: perché la risposta fornita dalla macchina rappresenta una sorta di sentiero che si insinua nella mente di chi lo apprende e nel quale i suoi pensieri tendono poi a instradarsi.*
A questo punto, il rischio è che il "sistema 2" (per dirla con KAHNEMAN [*Thinking, Fast and Slow*, (trad. it.) Serra, *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012], quello riflessivo e quindi lento", rispetto al "sistema 1", che è istintuale e quindi veloce") tenda ad adagiarvisi, per risparmiare energia e non sforzarsi ulteriormente, avendo già una soluzione a portata di mano.

la deliberazione umana; ii) segnalare errori *lato sensu* formali presenti nel testo dell'apparato motivativo dell'atto, per consentire al giudice di emendarli prima di correre ai ripari *ex* art. 130 c.p.p.; iii) suggerire – senza suggestionare, e sulla scorta degli elementi probatori disponibili – ipotesi ricostruttive alternative ragionevoli, per operare sistematici tentativi di smentita/falsificazione della ricostruzione decisorio-motivazionale prediletta; iv) verificare – sottoponendolo a *stress test* – il ragionamento giustificativo, per controllarne completezza e correttezza, nell'ottica di aumentare la qualità epistemologica dell'intero *decisum*: perfezionandolo nei suoi passaggi deboli e correggendolo nei suoi passaggi contenutisticamente errati, previamente alla sua pubblicazione o anche successivamente, in sede di impugnazione.

Schematicamente: 1) preparare (rendere agilmente fruibili gli atti del fascicolo, facendo altresì ricerche normative/giurisprudenziali)[74]; 2) correggere (depurare il testo del provvedimento da errori materiali)[75]; 3) suggerire (ampliare la base cognitiva formulando ipotesi ricostruttive alternative ragionevoli ed effettuando tentativi di smentita)[76]; 4) verificare (la tenuta giuridico-contenutistica della decisione, in rapporto alle prove acquisite e utilizzabili, controllando la bontà dell'argomentazione che ne sta a fondamento)[77]. Non

[74] *Utilità*: farsi preparare le carte. *Oggetto*: il materiale sul quale il giudice deve lavorare. *Funzione*: rendere cognitivamente governabile il fascicolo, senza orientarne surrettiziamente la valutazione. L'IA può organizzare, indicizzare e rendere interrogabile il materiale (es. costruire cronologie; collegare atti, soggetti, fatti e fonti; individuare duplicazioni informative; consentire ricerche semantiche; rappresentare simmetricamente elementi favorevoli, contrari e ambivalenti rispetto alle diverse proposizioni rilevanti; ...), nonché reperire materiale normativo e giurisprudenziale pertinente. *Idea-guida*: ordinare senza indirizzare.

[75] *Utilità*: farsi correggere. *Oggetto*: il prodotto testuale del provvedimento motivato. *Funzione*: assediare l'errore materiale, evitando di incidere sulla valutazione decisoria del giudice. L'IA può individuare refusi, errori di trascrizione, nomi, date, importi e riferimenti sbagliati, incongruenze interne, sviste nei rinvii, difformità accidentali tra motivazione e dispositivo, ... *Idea-guida*: correggere senza decidere.

[76] *Utilità*: farsi suggerire, ma non suggestionare. *Oggetto*: lo spazio delle ulteriori ipotesi giuridiche ragionevolmente prospettabili, in base al panorama probatorio. *Funzione*: sottoporre l'ipotesi ricostruttiva provvisoriamente accolta dal giudice a un serio tentativo di smentita. L'IA può prospettare ricostruzioni alternative ragionevoli, sulla scorta degli elementi di prova disponibili, può formulare obiezioni alla ricostruzione che s'intende accogliere, può mettere in evidenza spiegazioni altre dei medesimi fatti e operare, in ottica falsificazionista, come una sorta di *devil's advocate*. *Idea-guida*: ampliare lo spettro cognitivo-decisorio dell'accertamento senza indicare quale opzione risolutiva scegliere.

[77] *Utilità*: farsi verificare. *Oggetto*: l'apparato giustificativo del *decisum*. *Funzione*: sottoporre la motivazione a un controllo di completezza probatoria e di tenuta logico-argomentativa. L'IA può fare una verifica circa l'ancoraggio probatorio delle proposizioni giuridico-fattuali, individuare elementi contrari trascurati, ricostruire le catene inferenziali, far emergere premesse implicite, salti logici e contraddi-

sono quattro *features* dell'IA, ma quattro funzioni serventi l'attività giusdicente: che si inseriscono entro un protocollo trasversale di principi e regole (v. gli otto *prompt* generali elencati *supra*, a margine del par. 5.4.), teso a impedire che il giudizio e la sua motivazione perdano la propria umanità e diventino meramente algoritmici/artificiali[78].

Dunque: utilità prima (par. 5.1), durante (parr. 5.2 e 5.3) e dopo (par. 5.4.) la valutazione decisionale e la sua giustificazione, da parte di *AI tools* che divengono assistenti del decisore: con un uso della macchina non per diminuire, bensì per aumentare la *resistenza*[79] che una pronuncia giudiziaria deve superare per poter essere considerata adeguatamente motivata.

Traendo le fila del discorso, per concludere, possiamo dire che il gioco algoritmico vale la candela, se approcciato nei termini suesposti, per coadiuvare il giudicante nel compito di motivare.

Peraltro, le funzionalità dell'IA che abbiamo indicato restituiscono un algoritmo progettato non per alleggerire il giudice della/nella responsabilità di decidere, bensì per rendere più esigente il percorso da attraversare per giungere alla decisione. *Reddere rationem* costituisce – e continua a costituire, nell'assetto delineato – una faccenda di responsabilità umana.

Esistono molteplici tipologie di ragionamento giustificatorio[80]; eppure, nessuna esclusa, la convergenza è totale e inequivocabile su un punto: garantire un *minimum* di motivazione che, al di là delle varie metodiche di riferimento, custodisca la tenuta della scelta decisoria compiuta e ne salvaguardi la legittimità.

A chi scrive pare che, da qualche decennio, la giurisprudenza abbia – ma non solo la giurisprudenza, anche il legislatore e la dottrina abbiano – comin-

zioni, controllare la risposta agli argomenti rilevanti illustrati dalle parti e la coerenza tra premesse e conclusioni tratte dal giudice, ... *Idea-guida*: *auditing* senza certificazione.

[78] Non si tratta, ripetiamo, di quattro caratteristiche proprie dell'intelligenza artificiale, ma di quattro modi in cui la stessa può essere utilizzata per aiutare il giudice nello svolgimento della sua attività. L'IA prepara, corregge, suggerisce e verifica; il giudicante umano conosce, sistema, valuta e decide, non mancando di controllare che tutto si tenga nel prodotto finale del suo agire giurisdizionale: cioè, nella sentenza composta da motivazione e dispositivo.

[79] Impieghiamo il termine nel gergo scientifico, richiamando la "resistenza elettrica" come grandezza fisica che misura la tendenza di un materiale o di un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando viene sottoposto a una tensione.

[80] MENNA, *La motivazione*, cit., 70: «Non è identico il tipo di ragionamento a cui è chiamato il giudice nell'emissione dei vari provvedimenti da motivare». L'esistenza di finalità specifiche" e i particolari presupposti dei singoli provvedimenti" comportano altrettanti contenuti dell'apparato giustificativo" (109 e 111).

ciato a battere la via di una motivazione sempre più dettagliata, specialmente in rapporto a certi profili dell'accertamento. Si mira, in particolare, all'individuazione degli argomenti ritenuti decisivi per lo sviluppo espositivo della motivazione"[81] e si elaborano modelli di atti per specifiche varietà di fattispecie[82].

In aggiunta a questo, se si guarda all'evoluzione storica, emerge altresì il radicarsi dell'idea che nell'esercizio dell'attività giudiziaria la responsabilità debba essere ricondotta all'uomo: inevitabilmente all'uomo. La risposta di giustizia non può che promanare – sia pure con tutte le sue limitatezze e fallibilità – dalla *vox humana* del giudice: non dall'autorità divina, né da quella macchinica, né da altri[83]; per potervi riconoscere una dimensione razionalmente intellegibile e soprattutto non aliena/estraniata ed estraniante[84].

[81] DELLA MONICA, *Contributo*, cit., 109.

[82] In siffatto contesto, la c.d. motivazione rafforzata si va progressivamente diffondendo. Alla ricerca di un *quantum* minimo imprescindibile per la struttura motivazionale (completezza), uno dei tentativi che si stanno compiendo è quello di *individuare profili – e quindi argomenti – inaggirabili ai fini della compiuta disamina della fattispecie*, cosicché il giudizio possa – in questi casi e passando da questi argomenti – "andare dritto al sodo" (concisione).
Preso atto che l'articolazione del ragionamento si snoda in plurime tappe intermedie, si prova – ove possibile – a specificare tali tappe, infittendole tramite l'obbligo di attraversare passaggi argomentativi salienti e ineludibili: passaggi pre-definiti in astratto, in base alle questioni problematiche che emergono con ricorrenza in quel determinato tipo di accertamento; passaggi comunque da riempire contenutisticamente, cioè da concretizzare – di volta in volta – sulla scorta delle peculiarità della singola vicenda in esame.

[83] Citando CALAMANDREI, *Processo e democrazia* (1954), in CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, I, Roma, 2019, 664: «Il giudice non si contenta più di comandare, non si limita più al *sic volo, sic iubeo* pronunciato dall'alto del soglio, ma scende al livello del giudicabile: e, mentre comanda, cerca di spiegar[e] la ragionevolezza di quel comando. La motivazione è prima di tutto la giustificazione, che vuol essere suasiva, della bontà della sentenza. Da quando la giustizia è scesa dal cielo in terra e si è cominciato ad ammettere che il responso del giudice è parola umana e non oracolo sovrannaturale e infallibile che si adora e non si discute, l'uomo ha sentito il bisogno, per accettar la giustizia degli uomini, di ragioni umane; e la motivazione è appunto quella parte ragionata della sentenza che serve a dimostrare che la sentenza è giusta e perché è giusta; e a persuadere la parte soccombente che la sua condanna è stata il necessario punto di arrivo di un meditato ragionamento e non frutto improvvisato di arbitrio e di sopraffazione».

[84] D'altronde, «affidiamo a una persona, e non a una macchina, una decisione perché, per formulare un giudizio, bisogna avere giudizio» (CAPONE, *Libero convincimento*, cit., 21); e la forma giuridica umana è irriducibile alla regolazione tecnologica: «il diritto non è ciò che la tecnologia pretende di sostituire» (GAZZOLO–ROMEO, Collapsing Law, cit., 174), ma molto di più... e il procedimento – specie quello penale – possiede, al fondo, un ideale di idoneità cognitiva" (VALENTINI, *L'IA e la 'scoperta' dei* bias, cit., 365) che – con tutte le sue sfumature – non potrà mai essere fedelmente riprodotto dalla macchina.

Per di più, al crescere dell'analiticità valutativo-decisoria delle faccende giuridiche da apprezzare, in maniera direttamente proporzionale, crescono il necessario coinvolgimento e la responsabilità dello *iudex* che si esprime al riguardo, ancorché assistito da esperti (periti) o agenti *extranei* (quali, ad esempio e per l'appunto, l'intelligenza artificiale) in certi passaggi accertativi.

Maggiore complessità, maggiore partecipazione, maggiore impegno richiesto[85], maggiore discrezionalità e maggiore *accountability*[86] per chi decide ed è tenuto a spiegare perché ha deciso in un determinato modo invece che in un altro[87]. Quanto più aumenta la consapevolezza delle difficoltà dell'accertamento processuale tanto più emerge l'esigenza di raffinare gli strumenti attraverso i quali il giudizio viene spiegato, controllato e legittimato; *a fortiori* ove esso è coadiuvato da apporti esterni, come nel caso dell'IA

Sullo sfondo del perfezionamento dell'atto motivativo[88] (che si raffina precisando le proprie cadenze argomentativo-giustificatorie), trova esaltazione la

Uno scenario diverso potrebbe invece aprirsi «se raggiungeremo una stretta simbiosi [con la macchina, poiché in quel caso] l'IA non sarà più "altro": sarà noi e [avrà] un rapporto con la nostra corteccia analogo al rapporto che la nostra corteccia ha con il sistema limbico» (URBAN, *Neuralink and the Brain's Magical Future*, in *Wait But Why (blog)*, 20.04.2017). Attualmente, però (e nonostante vi siano progetti in atto: v. quelli portati avanti dalla Neuralink Corporation di Elon Musk), siamo ancora lontani da tutto questo.

[85] Cfr. – in punto di giudice terzo e imparziale – MATTEI, *La fine del diritto*, cit., 79: «La terzietà del decisore, tratto strutturale della stessa idea del giuridico, viene accompagnata da capacità tecniche che divengono sempre più indispensabili a mano a mano che la società diviene complessa».

[86] POLI, *Il giudizio di fatto*, cit., 88, ad esempio, individua nel prudente apprezzamento" una clausola di attribuzione del potere" di scegliere (*i.e.* «il legislatore dice al giudice, in sostanza: *non esiste una regola* ex ante *che determini il valore delle prove; sei tu a dover decidere, assumendotene la responsabilità*») e al contempo una clausola di responsabilizzazione" (*i.e.* «il prudente apprezzamento non dice: *decidi come vuoi*; ma dice: *decidi assumendo su di te il peso della decisione, e rendendola pubblicamente giustificabile*») – «una clausola che trasferisce [o quantomeno in parte splitta] il rischio cognitivo dal sistema al giudice: e proprio per questo esige motivazione. Il giudice non può rifugiarsi in una regola automatica, in una presunzione legale, in un algoritmo. Deve esporsi, spiegare, rendere conto» (89).

[87] Mentre ieri, tralasciato il periodo in cui si decideva senza motivare, si doveva sì giustificare la concretizzazione della fattispecie ma si poteva farlo in termini vaghi e generalisti, oggi, specialmente in certi casi, la decisione deve essere motivata con un'argomentazione serrata e assai circostanziata. Questo determina, di risulta, un (r)affinamento del modo di valutare da parte di chi decide, poiché *la valutazione trova un orientamento sempre più particolareggiato nell'onere della sua razionalizzazione*. Ci riferiamo – ovviamente – alla fisiologia dell'obbligo motivazionale, non alla sua patologia. Dal punto di vista patologico, d'altra parte, ancor oggi è purtroppo possibile leggere motivazioni vaghe e generaliste anche laddove il legislatore richiede giustificazioni assai dettagliate e stringenti.

[88] Il concetto di "atto motivativo", per come qui lo intendiamo, ricomprende sia il profilo strettamente giustificativo del provvedimento (*i.e.* la motivazione) sia il momento valutativo a esso preordi-

responsabilizzazione del giudicante: perché *nei sistemi processuali democratici, specie se liberali, la motivazione non è soltanto uno strumento di spiegazione, controllo e legittimazione del* decisum*, in termini di trasparenza del percorso valutativo-deliberativo seguito dal decisore, ma un meccanismo di bilanciamento (contenimento, se vogliamo) del potere affidato a chi ha facoltà di* ius dicere.

Essenziale, assieme alla comprensione delle modalità di esercizio del *pouvoir judiciaire*, è che vi sia qualcuno che risponda di quel che fa allorché adotti provvedimenti in grado di impattare su libertà e diritti altrui[89]. *Transparency matters. Explanation (ground of decision) matters. But, above all, liability matters*. L'esercizio del potere – a maggior ragione di quello giudiziario, che vanta capacità coercitiva – richiede responsabilità; e, stando alla Costituzione italiana, richiede responsabilità umana: c.d. principio personalista, alla base di ogni previsione della nostra Carta costituzionale.

Il potere pubblico non deve mai essere anonimo; il suo esercizio – per *voluntas Constitutionis* – non può che legarsi a un soggetto umano responsabile; e, in campo giurisdizionale, questo è vieppiù prezioso e probabilmente indispensabile"[90] affinché possa darsi un'amministrazione della giustizia (benché ibrida"/ibridata[91], nondimeno) equa, giusta: che sia umanamente percepita come tale.

nato (*i.e.* il giudizio). Com'è noto, *il rapporto tra giustificazione e valutazione è – di regola – un rapporto circolare. La giustificazione influenza la valutazione, imponendo a quest'ultima limiti di razionali(zzabili)tà, in vista della sua motivabilità. Al contempo, la valutazione si ripercuote sulla giustificazione essendo, di questa, l'essenza stessa: giacché la motivazione altro non è che l'espressione legale e razionale dell'attività (logico-)valutativa compiuta dal giudice per decidere.*

[89] Cfr. SIRACUSANO, *Dalla concezione relativistica" del conoscere giudiziale alle consorelle atipiche" della motivazione. Prolegomeni per un ritorno alla centralità della giurisdizione*, in www.sistemapenale.it, 1.04.2026, 11: «Urge tornare alla motivazione, intesa quale veicolo attraverso il quale il giudice comunica e per il cui tramite si verifica il prodotto giudiziario; specie quando questo, nella sua elaborazione, è capace di realizzare incisive incursioni su diritti in conflitto con il potere di accertamento. La motivazione, d'altronde, è lo strumento di controllo sulla società, la quale a sua volta utilizza tale mezzo come forma di controllo sull'esercizio del potere».

[90] FLICK, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2025, 1, 10.

[91] INCAMPO–TRIGGIANI, *Prefazione*, in AA.VV., *Giudizio penale*, cit., 10; MORO, *Dialettica processuale e intelligenza artificiale. Il problema del metodo*, in AA.VV., *Giudizio penale*, cit., 503-504. Insomma, la decisione tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale" (come titola il volume collettaneo a cura di Baccari-Felicioni, Milano, 2023) è chiamata a compiersi in una equilibrata interazione tra giurisdizione e sistemi di IA, secondo il metodo della *Hybrid AI*, [dove] giuristi e algoritmica sono chiamati a costruire un modello di conoscenza condiviso e raffinato, nel solco dei valori etici – di stam-

Di tutto ciò la puntualità dello schema motivazionale – che si correla all'importanza del metodo (al quale attenersi per svolgere un'azione precisa[92]) e che può oggi essere ottimizzato tramite l'ausilio di *AI tools* (se ben gestiti: cfr. par. 4 e v. parr. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4) – è la massima forma di garanzia per la tenuta del sistema.

po europeo – di spiegabilità, trasparenza, controllo umano significativo e autonomia del decisore" (CANZIO, *AI Act e processo penale: sfide e opportunità*, in AA.VV., *Giudizio penale*, cit., 153).

[92] Nella misura in cui la metodologia consiste in una forma di controllo del potere, o, meglio, può agevolare e rendere possibile tale controllo sia, sul versante tecnico giuridico, da parte delle istanze superiori e della comunità dei giuristi, sia, sul versante sociale, da parte dell'opinione pubblica informata" (PASTORE, *Interpretare, giudicare, controllare: diritto penale giurisprudenziale e metodologia giuridica*, in *Ars interpretandi*, 2016, 63). Parla di metodo legale di motivare" e sottolinea il fatto che la legalità del processo implica anche la legalità del decidere" IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., 303.